

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
204/2017/R/COM

OFFERTE A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA
E
CONDIZIONI MINIME PER IL MERCATO LIBERO

**PER LA CAPACITAZIONE DEI CLIENTI FINALI DOMESTICI E DELLE
PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS NATURALE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale
30 marzo 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com per l'adozione di provvedimenti diretti all'istituzione della c.d. offerte standard ed alla revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non di prezzo applicabili alla fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. In particolare, l'offerta standard si configura, come di seguito descritto, come un'offerta a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico OS10 - Aumento della concorrenza nel mercato, a sua volta parte della linea strategica "Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 5 maggio 2017.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia**

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
2	ELEMENTI DI CONTESTO	10
	Contesto normativo di riferimento	10
	Inquadramento dell'intervento nel contesto di evoluzione dei regimi di tutela	11
3	LINEA DI INTERVENTO A.: ORIENTAMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE OFFERTE PLACET.....	15
	Ambito di applicazione soggettiva.....	15
	Tempistiche di attuazione	15
	Obblighi in capo ai fornitori	16
4	LINEA DI INTERVENTO A.: ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE OFFERTE PLACET.....	18
	Struttura della documentazione contrattuale	18
	Modulo delle condizioni generali di fornitura	19
	Contenuto delle condizioni generali di fornitura	21
	Condizioni tecniche economiche.....	44
	Condizioni tecniche economiche trascorsi 12 mesi.....	62
	<i>Tutela SIMILE</i> e offerte PLACET	63
5	LINEA DI INTERVENTO B.: REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OFFERTE DEL MERCATO LIBERO	64

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com per l'adozione di provvedimenti diretti all'istituzione della c.d. offerta *standard* ed alla revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non di prezzo applicabili alla fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. In particolare, l'offerta standard si configura, come di seguito descritto, come un'offerta a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerta PLACET).
- 1.2 Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico OS10 - *Aumento della concorrenza nel mercato*, a sua volta parte della linea strategica "*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva*" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A.
- 1.3 Con gli interventi regolatori prospettati nel presente documento per la consultazione, l'Autorità, in vista della fine del c.d. controllo di prezzo nei servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale nei mercati *retail* (prefigurata dal disegno di legge recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza - AS 2085*"¹, di seguito: DdL concorrenza) e del conseguente affermarsi del mercato libero come modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, intende perseguire un triplice obiettivo: a) costituire un presidio rafforzato di tutela contrattuale per i clienti finali, b) promuovere la capacitazione ad operare scelte consapevoli ed in particolare la comprensione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero da parte dei clienti finali attraverso l'individuazione di un'offerta facilmente comprensibile, comparabile tra venditori - vale a dire, *ceteris paribus*, differenziata solo nel livello di prezzo - e segregabile dalle altre proposte di servizi aggiuntivi dello stesso venditore e c) consentire al mercato lo sviluppo di soluzioni contrattuali creative e personalizzate sulla base delle manifeste esigenze dei clienti.
- 1.4 Nel futuro contesto regolatorio, si ritiene, infatti, importante offrire ai clienti - segnatamente a quelli di piccole dimensioni che tipicamente ad oggi non dispongono di competenze adeguate alla piena comprensione: a) delle clausole contrattuali che vengono proposte e b) dei loro effetti anche in combinazione tra loro - strumenti di immediata applicazione e idonei a controbilanciare una asimmetria, anche informativa,

¹ Al momento della pubblicazione del presente documento per la consultazione il DdL Concorrenza è in discussione al Senato della Repubblica.

rispetto ai venditori, nonché a supportarli nella negoziazione con questi ultimi. Con ciò si creano, indirettamente, i presupposti affinché gli operatori trasmettano quei segnali di affidabilità e di cura dei clienti finali che consentano a questi ultimi di sviluppare fiducia nel mercato.

1.5 Al fine di soddisfare le predette esigenze, l’Autorità ha individuato due linee di intervento riguardanti sia il settore dell’energia elettrica che quello del gas naturale, aventi a oggetto:

A. la definizione delle offerte PLACET (*energy-only*), caratterizzate da condizioni contrattuali (diritti ed obbligazioni dei contraenti) fissate dall’Autorità, al netto delle sole condizioni economiche (prezzi) a carico del cliente finale, i cui livelli economici sono liberamente definiti tra le parti, sebbene in accordo a una struttura pre-definita di corrispettivi;

B. la revisione della disciplina delle condizioni contrattuali minime inderogabili (c.d. *de minimis*) di tutte le offerte del mercato libero.

1.6 Con riferimento alla linea di intervento *sub* A, le offerte PLACET, così come prefigurate ai sensi del presente documento per la consultazione, pur salvaguardando la piena libertà del venditore di fissare il prezzo per il servizio fornito al cliente, perseguono l’obiettivo di indurre maggiore comprensione e comparabilità tra le offerte PLACET dei venditori (anche in questo senso possono essere intese come offerte *ceteris paribus*).

1.7 L’Autorità intende introdurre, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, offerte PLACET che:

a) presentino condizioni generali di fornitura “uniche” fissate dall’Autorità;

b) prevedano differenziazioni dell’offerta PLACET solo:

i. in base alla tipologia di cliente cui sono rivolte:


- domestico;
- piccola impresa;

ii. in base a due possibili strutture di prezzo per la parte a copertura dei costi tipici dell’approvvigionamento e la commercializzazione della *commodity*, così composte:

- quota punto, espressa in €/POD/anno per l’energia elettrica o in €/PDR/anno per il gas naturale;
- quota energia, espressa in €/kWh o in €/Smc rispettivamente;

- iii. in base a due possibili formule di prezzo in alternativa tra loro per la sola quota energia, così come sopra definita, a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione della *commodity*:
- prezzo fisso, determinato ex-ante dalla negoziazione tra venditore e cliente finale e mantenuto invariato per un certo periodo di tempo;
 - prezzo variabile, aggiornabile periodicamente solo in base ad un'indicizzazione pre-determinata dall'Autorità e collegata al valore all'ingrosso della *commodity*.

Figura 1 - Offerta PLACET



- 1.8 Le offerte PLACET, formulate in coerenza con quanto riportato al punto 1.7, dovranno essere obbligatoriamente inserite, da ciascun operatore del mercato libero, nel proprio menù di offerte commerciali proposte a tutti i clienti di piccola dimensione².
- 1.9 Nel dettaglio, per quanto attiene alle condizioni generali di fornitura dell'offerta PLACET, a differenza delle condizioni di prezzo, esse avranno un contenuto standardizzato e non potranno essere modificate dai venditori, proprio per assicurare l'omogeneità e, di conseguenza, una aumentata e migliore confrontabilità tra offerte PLACET dei singoli venditori da parte dei clienti. Per quanto concerne le condizioni di prezzo, quest'ultime potranno consistere esclusivamente nei corrispettivi indicati nella presente disciplina e non saranno ammessi servizi, bonus od oneri aggiuntivi. Saranno

² Per il settore del gas naturale, la disciplina dell'offerta PLACET non farà venire meno l'obbligo di offerta, da parte di tutti i venditori, del servizio di tutela, fino al suo mantenimento come istituto di controllo di prezzo.

ammissibili, nel mercato libero, offerte di ogni tipo anche a variazione dell'offerta PLACET, purché chiaramente ed esplicitamente distinte da essa.

- 1.10 In particolare, con riferimento al livello di prezzo, saranno lasciati alla libera determinazione delle parti i soli corrispettivi associati alla componente della materia prima energia elettrica e gas naturale e quelli relativi alla commercializzazione.
- 1.11 L'intervento delineato, oltre ad essere fondato per le attribuzioni assegnate all'Autorità di cui al successivo capitolo 2, si inquadra in un contesto di tutela del cliente finale sempre svolto – in diverse forme – da questa Autorità. Forme che, necessariamente, sono state adattate dall'Autorità alle condizioni di contesto ed, in particolare, al livello di capacità e di consapevolezza del cliente finale “medio” oggetto dei provvedimenti regolatori a sua tutela. La forma dell'offerta PLACET intende porsi in un contesto in cui possono – come oggi – esserci istituti di controllo di prezzo (come la maggior tutela dell'elettricità e il servizio di tutela del gas naturale) così come – un domani – possono essere superati *ope legis*.
- 1.12 L'offerta PLACET costituisce quindi un moderno strumento di tutela del cliente finale, innovativo rispetto al controllo di prezzo, che fa perno piuttosto su una sorta di “auto-tutela” del cliente finale tramite un'opera di capacitazione costante sul medesimo e l'introduzione di adeguati sussidi informativi e contrattuali per il cliente. Da qui si deduce come l' “auto-tutela” del cliente finale sia la migliore forma di tutela del medesimo, che si raggiunge capacitandolo a sufficienza, pur trattandosi di un processo assai impegnativo e non immediato.
- 1.13 Nell'ambito del mercato libero, rimane immutata la facoltà del venditore di proporre offerte commerciali liberamente definite, le quali possono anche eventualmente ricalcare, anche parzialmente, il modello di offerta PLACET. Tuttavia, è fatto divieto di indurre confusione nel cliente finale: la commercializzazione delle offerte, *in primis* dell'offerta PLACET, deve avvenire in maniera chiara e corretta, al fine di tutelare e garantire l'effettuazione di una scelta consapevole da parte del cliente finale. Inoltre, nell'intento di favorire la confrontabilità tra offerte PLACET, si intende porre il divieto di inserire *addendum* economici e condizioni contrattuali aggiuntive e non in linea con quelle stabilite dall'Autorità, sia all'interno del medesimo contratto di offerta PLACET, sia attraverso la sottoscrizione di ulteriore documentazione integrativa del contratto.
- 1.14 L'Autorità ritiene inoltre che, a regime, le offerte PLACET proposte da ciascun venditore siano pubblicate in un portale *web* per la confrontabilità delle offerte nel mercato libero. I criteri per la realizzazione nonché le modalità di raccolta e pubblicazione delle offerte nel suddetto portale non sono oggetto della presente consultazione, ma verranno valutati attraverso specifiche consultazioni. Peraltro, al

riguardo, occorre altresì considerare l'evoluzione del contesto normativo prevista dal DdL concorrenza.

- 1.15 Con riferimento alla linea di intervento *sub B*, è intenzione dell'Autorità intervenire in parte nei contenuti contrattuali delle altre offerte del mercato libero, individuando esclusivamente un insieme di clausole, c.d. non derogabili, che saranno da ritenersi imm modificabili da parte del venditore (quali ad esempio quelle relative al recesso, alla messa in mora, alla sospensione della fornitura, ecc.) e che pertanto dovranno essere inserite obbligatoriamente in tutti i contratti di mercato libero a tutela del cliente finale. A tale proposito, già nell'ambito della revisione della disciplina della fatturazione, avvenuta con l'approvazione del TIF³, l'Autorità ha provveduto ad individuare alcune di tali clausole.
- 1.16 Il predetto intervento regolatorio risponde all'esigenza di garantire ai clienti di piccole dimensioni un riequilibrio, nella contrattazione con il venditore, dell'iniziale posizione di disparità negoziale, in particolar modo laddove oggetto di contrattazione sono clausole che presentano profili di maggiore complessità e che quindi, attualmente sono di difficile comprensione da parte degli stessi, e nel combinato disposto con altre clausole e i loro effetti. La protezione così accordata consiste nella possibilità di richiamare, mediante l'introduzione di clausole non derogabili, l'attenzione del cliente finale (nella sua qualità di contraente debole) sulla rilevanza delle conseguenze che possono discendere dall'inserzione di determinate clausole nel contratto di fornitura le quali, per questa ragione, saranno stabilite d'ufficio dall'Autorità.
- 1.17 In prospettiva, quindi, si intende delineare un assetto dei mercati *retail* in cui si avranno, nell'ambito del mercato libero:
- i. offerte PLACET (come definite dalla disciplina oggetto del presente documento per la consultazione);
 - ii. altre offerte di mercato libero che saranno caratterizzate da prezzi (livelli, struttura e formula) e da condizioni contrattuali liberamente definite dai venditori, ad eccezione di alcune condizioni contrattuali che saranno definite dall'Autorità e come tali imm modificabili (condizioni non derogabili⁴).
- 1.18 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- i. il capitolo 2 illustra gli elementi di contesto dell'intervento oggetto del presente documento per la consultazione;

³ Il TIF è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e successivamente modificato e integrato.

⁴ Così come individuate nel capitolo 5.

- ii. il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali dell'Autorità in merito alla tematica dell'offerta PLACET;
- iii. il capitolo 4 illustra gli orientamenti specifici relativi alla definizione delle offerte PLACET, con separata trattazione delle condizioni contrattuali e delle condizioni tecniche economiche delle medesime;
- iv. il capitolo 5 riporta gli orientamenti relativi alla revisione delle condizioni contrattuali delle offerte del libero mercato.

2 ELEMENTI DI CONTESTO

Contesto normativo di riferimento

- 2.1 Nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, la scelta del proprio fornitore da parte del cliente finale dovrebbe essere non solo orientata dal prezzo di fornitura, ma anche dalle condizioni contrattuali, oltre che da valutazioni soggettive del *brand* del fornitore. Al riguardo, una maggiore omogeneità di dette condizioni contrattuali aumenterebbe la comparabilità tra le offerte e, dunque, consentirebbe le migliori scelte da parte dei clienti finali anche non compiutamente consapevoli. In ultima analisi, il miglioramento delle capacità di comprensione e di scelta da parte dei clienti può favorire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato di vendita al dettaglio per questi clienti e quindi un beneficio quanto a prezzi e qualità commerciale per i clienti finali, per i quali quindi l'offerta PLACET potrà contribuire alla garanzia di prezzi ragionevoli. Al riguardo è, tuttavia, opportuno sottolineare che la presenza di una standardizzazione non comporta necessariamente una minore possibilità di rispondere ad esigenze specifiche dei singoli clienti finali, in termini di servizi aggiuntivi, o di particolari condizioni contrattuali o di prezzo. Tali esigenze, infatti, possono essere sempre soddisfatte dal venditore nell'ambito delle altre offerte del mercato libero.
- 2.2 Al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche in termini di *massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*, la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità poteri idonei a condizionare la libertà negoziale e contrattuale di operatori e clienti mediante un'integrazione delle condizioni contrattuali da questi definite e a controllare il rispetto delle prescrizioni così stabilite (cfr. in particolare art. 2, comma 12, lettera h), e comma 37). Tale potere di integrazione della disciplina contrattuale riguarda sia le condizioni contrattuali applicate nell'ambito dei regimi di tutela, sia quelle praticate nell'ambito del mercato libero, condizioni sulle quali l'Autorità è finora intervenuta per garantire una tutela dei clienti finali rispondente alle diverse esigenze associate sia all'evoluzione degli assetti di mercato che alla tipologia di clientela finale (si veda ad esempio la disciplina emanata dall'Autorità in tema di morosità o di recesso).
- 2.3 Richiami all'importanza della trasparenza e comprensione delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica da parte dei clienti finali si trovano parimenti nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (di

seguito: direttive Terzo Pacchetto Energia) che, attraverso il rinvio all'Allegato I, fissano un livello minimo di tutela dei clienti civili con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di fornitura (art. 3, comma 7) e demandano all'autorità di regolazione di adottare le misure necessarie volte ad assicurare che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti siano affidabili *e siano fornite in modo confrontabile* (art. 3, comma 8). Ne discende che gli interventi oggetto della presente consultazione poggiano anche sulla normativa europea.

- 2.4 Pertanto, le disposizioni sopra richiamate costituiscono un fondamento normativo sufficiente all'intervento oggetto del presente documento per la consultazione, il quale peraltro appare anche accordarsi con le previsioni del DdL Concorrenza che, come noto, ai fini della tutela dei clienti finali, declina il vigente diritto europeo a far sì che l'Autorità stabilisca l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

Inquadramento dell'intervento nel contesto di evoluzione dei regimi di tutela

- 2.5 Gli interventi regolatori qui prospettati in materia di offerta PLACET e revisione della disciplina contrattuale delle offerte del mercato libero risultano coordinati rispetto al contesto di evoluzione dei mercati *retail* e di superamento dei regimi di tutela di prezzo (di seguito richiamati).
- 2.6 Come noto, nel settore dell'energia elettrica la legge n. 125/07, con cui è stata completata la liberalizzazione del mercato *retail* per tutti i clienti finali, ha istituito il servizio di maggior tutela⁵ disciplinato dall'Autorità e destinato ai clienti domestici e alle piccole imprese che non hanno scelto un venditore nel mercato libero. Tale servizio assolve a una duplice finalità consistente nell'assicurare, da un lato, la continuità del servizio elettrico (funzione di servizio universale) e, dall'altro, una "*qualità [contrattuale] specifica a prezzi ragionevoli*" (funzione di controllo di prezzo).
- 2.7 Nel settore del gas naturale, i clienti domestici e i condomini uso domestico beneficiano invece di una tutela nella forma di condizioni economiche aggiornate dall'Autorità che tutti i venditori hanno l'obbligo di offrire (c.d. servizio di tutela).

⁵ La disciplina relativa al servizio di maggior tutela è stata transitoriamente confermata dal decreto legislativo n. 93/11, di recepimento delle direttive Terzo Pacchetto Energia.

In relazione al perimetro dei clienti ammessi al servizio di tutela, esso comprendeva originariamente i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico e i clienti altri usi con consumi fino a 50.000 Smc/anno. Tuttavia, la legge n. 98/13 ha disposto che l'Autorità continui ad approvare transitoriamente i prezzi di riferimento per i soli clienti domestici.

- 2.8 L'impianto dei servizi di tutela è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia⁶, la quale ne ha riconosciuto la legittimità, ferma restando la necessità che tali servizi abbiano carattere di temporaneità rispetto al processo di apertura del mercato e tengano conto del principio di proporzionalità. Tale principio si sostanzia nell'adozione di misure coerenti con l'effettiva evoluzione della situazione di fatto che caratterizza il mercato di riferimento. In questo contesto, la proporzionalità dell'intervento prospettato significa che l'Autorità deve valutare la proporzionalità non solo rispetto alle condizioni dell'offerta, ma soprattutto a quelle della domanda, ovvero gli interventi devono tenere conto dell'effettiva capacità dei clienti di piccola dimensione di accedere al mercato libero e alla sua evoluzione nel tempo, e risultare quindi proporzionali alla medesima. Ai fini delle predette valutazioni, assumono particolare rilievo gli esiti del *Monitoraggio Retail – Rapporto annuale 2014-2015*⁷ così come sintetizzati di seguito.
- 2.9 Nel settore dell'energia elettrica, a partire dall'1 gennaio 2017, il servizio di maggior tutela è stato affiancato dalla *Tutela SIMILE*⁸, la quale costituisce un ambiente di negoziazione controllato in cui il cliente finale domestico o la piccola impresa, provenienti dalla maggior tutela, sono messi in grado di acquisire la capacità di operare nel mercato libero, scegliendo l'offerta più adatta proposta da una pluralità di operatori ammessi che rispettano determinati requisiti di affidabilità. Nell'ambito della *Tutela SIMILE* il cliente finale conclude quindi uno specifico contratto di fornitura di mercato libero (c.d. contratto di *Tutela SIMILE*) composto da condizioni contrattuali definite dall'Autorità, obbligatorie e omogenee per tutti i venditori, e da condizioni economiche pari a quelle del servizio di maggior tutela a meno di uno sconto a guisa di *bonus una tantum*, liberamente definito da ciascun venditore. Le caratteristiche della *Tutela SIMILE* rendono così l'offerta di ciascun fornitore facilmente confrontabile con le altre offerte di *Tutela SIMILE* e con il servizio di maggior tutela, ai cui clienti serviti la *Tutela SIMILE* si rivolge.

⁶ Sentenza della Corte di Giustizia – Grande Sezione, 20 aprile 2010, procedimento C-265/08.

⁷ Il Monitoraggio *retail* – Rapporto annuale 2014 – 2015 è stato pubblicato con il Rapporto 16 marzo 2017, 168/2017/V/com.

⁸ La *Tutela SIMILE* è stata istituita con la deliberazione 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel.

- 2.10 Come detto l'obiettivo principale della *Tutela SIMILE* è facilitare l'attività volontaria di ricerca e selezione da parte del cliente finale del proprio fornitore. Proprio in ragione della sua funzione di "accompagnamento" dei clienti finali ad una transizione consapevole al mercato libero, il contratto di *Tutela SIMILE* ha durata di un anno e non è rinnovabile. Di conseguenza la disciplina prevede che il cliente alla scadenza del contratto, possa scegliere tra diverse alternative di fornitura, optando di rimanere servito nel mercato libero con il fornitore ammesso o con un altro fornitore liberamente scelto, eventualmente sottoscrivendo l'offerta PLACET del medesimo, oppure chiedendo di rientrare nel servizio di maggior tutela (se ancora attivo). In caso di mancata conclusione di un nuovo contratto, la disciplina della *Tutela SIMILE* prevede che il cliente finale resti servito con il fornitore ammesso che applicherà le condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero definite dall'Autorità nell'offerta PLACET. Gli interventi in materia di offerta PLACET, assumono quindi rilevanza anche nell'ambito della *Tutela SIMILE*.
- 2.11 Per quanto riguarda il settore del gas naturale, l'Autorità ha rilevato⁹ come, in considerazione del diverso assetto del servizio di vendita e della diversa forma di tutela di prezzo rispetto alla disciplina vigente nel settore elettrico, nonché stante l'esistenza di servizi di ultima istanza, non sia necessario introdurre, in relazione alle condizioni economiche di tutela per i clienti domestici, specifiche misure di accompagnamento verso il mercato libero, pur risultando opportuni interventi volti a promuovere la scelta più consapevole e attiva da parte dei clienti, tra i quali rientrano quelli proposti nel presente documento per la consultazione.
- 2.12 La riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici (in cui si inserisce la *Tutela SIMILE*), condurrà, come anche prospettato dal DdL concorrenza, a un assetto a regime ove l'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale avrà luogo solamente nell'ambito del mercato libero, mentre la continuità del servizio per i clienti rimasti privi di un fornitore sarà garantita attraverso il servizio universale/di ultima istanza. Il ricorso a tale servizio da parte del singolo cliente finale, in coerenza con i dettami della legislazione europea in materia, sarà tipicamente transitorio in quanto principalmente finalizzato a rimediare a temporanei fallimenti del mercato libero che compromettono la continuità della fornitura in momenti critici.
- 2.13 In tale contesto, particolare rilievo continueranno a rivestire le esigenze dei clienti finali di piccole dimensioni, di trovare, nell'ambito del mercato libero, soprattutto

⁹ Documento per la consultazione 18 febbraio 2016, 61/2016/R/gas.

nel primo periodo di completo superamento degli attuali servizi di tutela, offerte basate su condizioni contrattuali ed economiche adatte alla loro effettiva capacità di orientarsi e scegliere nel mercato libero.

- 2.14 Al riguardo si osserva che, come emerge dalle risultanze del *Monitoraggio Retail – Rapporto annuale 2014-2015*, la capacità di scelta dei clienti finali risulta migliorata rispetto al passato. Tuttavia essa rimane comunque differenziata tra clienti domestici e piccole imprese, attestandosi su livelli maggiori per queste ultime. In questo senso infatti le piccole imprese possono essere considerate maggiormente in grado di confrontarsi con il mercato libero.
- 2.15 Tuttavia, una valutazione complessiva dei clienti di piccola dimensione mostra come, complessivamente, essi non sembrano ancora sufficientemente dotati di competenze adeguate e la loro capacità complessiva di orientarsi nel mercato resta comunque a livelli inferiori rispetto ad altre tipologie di clienti di maggiori dimensioni.
- 2.16 Il Rapporto in questione ha rilevato infatti, da un lato, una certa inerzia da parte dei clienti di piccole dimensioni ad abbandonare i regimi tutela e, dall'altro, la scarsa conoscenza e comprensione delle opportunità e dei rischi del mercato da parte di coloro che non hanno ancora cambiato fornitore.
- 2.17 Al fine di stimolare la partecipazione al mercato libero da parte dei clienti di piccole dimensioni, risulta quindi prioritario accrescere la trasparenza delle informazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche contenute nelle offerte commerciali a loro disposizione, nonché potenziare gli strumenti di comparazione di tali offerte che permetterebbero anche ai soggetti poco attivi di scegliere con maggiore consapevolezza l'offerta per loro migliore.
- 2.18 A tali esigenze rispondono sia le offerte PLACET che la regolazione delle condizioni contrattuali delle altre offerte commerciali di mercato libero che, come spiegato nel capitolo 1, favoriscono la comprensione e il confronto delle offerte commerciali disponibili sul mercato libero da parte dei clienti di piccole dimensioni, nonché un riequilibrio della loro posizione negoziale rispetto ai venditori.

3 LINEA DI INTERVENTO A.: ORIENTAMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE OFFERTE PLACET

Ambito di applicazione soggettiva

- 3.1 L'Autorità ritiene che gli interventi prospettati nel presente documento per la consultazione debbano essere rivolti ai clienti di piccola dimensione serviti nel mercato libero, in particolare:
- i. per il settore elettrico, a tutti i clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione;
 - ii. per il settore del gas naturale, ai clienti finali (domestici e non domestici) titolari di PDR con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, ad eccezione dei clienti relativi alle attività di servizio pubblico.
- 3.2 La ragione di simile scelta, come anticipato sopra, è da rintracciare nella maggiore protezione contrattuale che deve essere accordata alle predette categorie di clienti, i quali non dispongono tipicamente di competenze tali da permettere loro una comprensione completa della portata e del significato delle clausole contrattuali, che di norma sottoscrivono per mera adesione, rispetto ai clienti di maggiori dimensioni i quali godono, invece, di maggiore forza negoziale. Peraltro, la scelta di includere nell'ambito dell'intervento anche clienti di piccola dimensione che non hanno diritto al servizio di tutela per il settore del gas naturale, permette di garantire ai medesimi clienti strumenti di maggiore partecipazione al mercato e risponde ad esigenze di efficienza dei mercati cui l'Autorità è tenuta ad orientare la sua regolazione ai sensi della legge n. 481/95¹⁰.

<p><i>Q1. Si condivide l'ambito di applicazione soggettiva illustrato? Se no, per quali ragioni?</i></p>
--

Tempistiche di attuazione

- 3.3 L'offerta PLACET è propedeutica alla continuazione della *Tutela SIMILE* per quanto riguarda le condizioni applicabili al termine del relativo contratto e per la tutela dei clienti di piccole dimensioni, soprattutto nell'ottica futura di un'eventuale rimozione dei regimi di tutela. A tal fine, è intenzione dell'Autorità

¹⁰ Si veda al riguardo anche quanto richiamato ai punti 1.11 e seguenti.

prevedere l'entrata in vigore differenziata per fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE* e tutti gli altri fornitori del libero mercato.

- 3.4 L'obbligo di offrire l'offerta PLACET entrerà in vigore all'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, per i quali la disciplina dell'offerta PLACET relativa all'energia elettrica entrerà in vigore a far data dall'1 ottobre 2017, compatibilmente con gli adempimenti previsti alla scadenza del contratto della *Tutela SIMILE*¹¹. Pertanto, a partire da tale data, i fornitori ammessi saranno tenuti all'implementazione dell'offerta PLACET e ai connessi adempimenti, con riferimento a tutti i clienti, anche potenziali, dell'energia elettrica.
- 3.5 Per i restanti casi in cui vige l'obbligo di implementazione delle offerte PLACET all'1 gennaio 2018, il singolo fornitore resta libero di anticipare tali offerte sin dall'1 ottobre 2017, per allinearsi in termini di concorrenzialità sul mercato *retail* ai venditori obbligati all'1 ottobre 2017.

<p>Q2. <i>Si condivide la tempistica di entrata in vigore per tutti i fornitori del libero mercato? Se no per quali motivi?</i></p>
<p>Q3. <i>Si condivide la tempistica di entrata in vigore per i fornitori ammessi alla Tutela SIMILE? Se no per quali motivi?</i></p>

Obblighi in capo ai fornitori

- 3.6 In relazione all'offerta PLACET, l'Autorità intende introdurre specifici obblighi in capo ai fornitori di mercato libero, prevedendo altresì indicazioni specifiche per i fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*.
- 3.7 In generale, si intende prevedere che, ai fini dell'applicazione dell'offerta PLACET, tutti i fornitori del mercato libero siano tenuti, secondo le tempistiche sopra prospettate, a:
- i. informare il cliente finale dell'esistenza delle proprie offerte PLACET durante la fase precontrattuale;
 - ii. realizzare una pagina nell'ambito del proprio sito *internet* appositamente dedicata alle proprie offerte PLACET (sia quella a prezzo fisso che quella a prezzo variabile), direttamente raggiungibile dalla *home page*.

¹¹ Si veda in particolare l'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel.

- 3.8 Inoltre, i venditori sono tenuti a fornire in modo trasparente, completo e non discriminatorio, le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali, ivi incluse le proprie offerte PLACET, e ad adottare ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.
- 3.9 Con riferimento ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, essi devono trasmettere, ai sensi della disciplina vigente sopra richiamata, entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, una apposita comunicazione scritta al cliente indicando: a) la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine; b) che è possibile aderire ad un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore¹²; c) che è possibile, in alternativa, aderire ad un'offerta di mercato libero con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente¹³; d) che il cliente può sempre richiedere all' esercente la maggior tutela l'attivazione del relativo servizio (qualora ancora operativo); e) che nel caso in cui il cliente non proceda alle scelte di cui alle lettere b), c) e d), gli sarà applicata, da parte del fornitore ammesso, l'offerta PLACET definita, ad eccezione dei prezzi, dall'Autorità.
- 3.10 L'Autorità intende prevedere che, a partire dall'1 ottobre 2017, ciascun fornitore ammesso alla *Tutela SIMILE* sia tenuto a:
- i. adempiere agli obblighi informativi di cui al punto 3.7;
 - ii. indicare, nell'ambito della comunicazione richiamata al punto 3.9, il riferimento alla pagina di cui al punto 3.7, lettera ii.
- 3.11 Inoltre, nelle more della definizione di un portale *web* per la confrontabilità delle offerte del mercato libero, l'Autorità intende valutare di pubblicare sul proprio sito *internet* l'elenco delle offerte PLACET dei fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, che saranno pertanto tenuti alla trasmissione delle relative informazioni, e dei fornitori di mercato libero che intendano volontariamente usufruire dell'opportunità di pubblicare la propria offerta PLACET sul sito dell'Autorità.
- 3.12 Infine l'Autorità intende implementare un monitoraggio dell'offerta PLACET, prevedendo a tal fine specifici obblighi di comunicazione in capo ai venditori.
- 3.13 Con riferimento ai fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, ai fini del monitoraggio della *Tutela SIMILE* medesima, tali obblighi di comunicazione saranno distinti tra clienti che accedono all'offerta PLACET in seguito alla scadenza di un contratto di *Tutela SIMILE* e altri clienti.

¹² Compresa l'offerta PLACET.

¹³ Compresa l'offerta PLACET.

- Q4. Si condividono gli obblighi informativi? Se no per quali motivi?*
- Q5. Si ritiene debbano essere previsti ulteriori obblighi rispetto a quelli sopra individuati? Se sì, quali?*

4 LINEA DI INTERVENTO A.: ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA DEFINIZIONE DELLE OFFERTE PLACET

Struttura della documentazione contrattuale

- 4.1 Stante l'obbligo in capo ai venditori che operano nel mercato libero di adempiere alle disposizioni del Codice di Condotta Commerciale disciplinanti i criteri per la redazione dei contratti di fornitura (art. 10), nonché il contenuto degli stessi (art. 11), l'Autorità intende altresì tipizzare la struttura della documentazione contrattuale in cui si articola l'offerta PLACET al fine di consentire una agevole lettura della stessa e una accresciuta confrontabilità delle offerte da parte dei clienti di piccole dimensioni, anche mediante una comparazione delle relative clausole contrattuali.
- 4.2 Resta inteso che per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal provvedimento oggetto del presente documento per la consultazione, trovano applicazione le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale e tutte le disposizioni specifiche previste per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico e/o fisico, ferme restando le previsioni legislative in tema di trattamento dei dati personali e in materia fiscale e l'applicazione del Codice del Consumo.
- 4.3 È, quindi, intenzione dell'Autorità prevedere che la documentazione contrattuale delle offerte PLACET per l'energia elettrica e per il gas naturale, che ciascun venditore dovrà obbligatoriamente inserire nel proprio menù di offerte, sia composta da:
- i. Modulo di adesione;
 - ii. Informazioni preliminari alla conclusione del contratto;
 - iii. Condizioni generali di fornitura;
 - iv. Condizioni tecniche economiche;
 - v. Nota informativa per il cliente finale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale;

- vi. Informazioni sul mix energetico;
- vii. Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- viii. Scheda di confrontabilità (ove prevista);
- ix. Informativa per il trattamento dei dati personali;
- x. Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento (ove previsto);
- xi. Modulo per la presentazione dei reclami;
- xii. Modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- xiii. Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile;
- xiv. Comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile;
- xv. Facsimile bolletta;
- xvi. Scheda informativa sulle agevolazioni fiscali.

Q6. Si condivide la tipizzazione della struttura dei contratti dell'offerta PLACET? Se no per quali motivi?

Q7. Si ritiene che la struttura della documentazione contrattuale dell'offerta PLACET sia completa? Se no, indicare l'eventuale documentazione integrativa.

Modulo delle condizioni generali di fornitura

- 4.4 Nell'ambito delle condizioni generali di fornitura, la disciplina dell'offerta PLACET attiene al loro contenuto, lasciando agli operatori la libertà di individuarne una formulazione alternativa. L'Autorità, tuttavia, sta valutando di adottare un modulo recante le condizioni generali di fornitura dell'offerta PLACET, che sarà reso pubblico sul proprio sito nell'area dedicata alle informazioni sull'offerta PLACET.
- 4.5 Il modulo delle condizioni generali potrà essere quindi utilizzato dai venditori e inserito nell'ambito della documentazione contrattuale in cui si articola la propria offerta PLACET.
- 4.6 Resta inteso che tutti i venditori, che non utilizzeranno il modulo delle condizioni generali di fornitura predisposto dall'Autorità, hanno l'obbligo di redigere le stesse in conformità con la disciplina dell'offerta PLACET. Evidentemente, il modulo adottato dall'Autorità costituirà un inevitabile parametro di riferimento per valutare il corretto adempimento di tale obbligo.

- 4.7 L'obiettivo che si intende in tal modo realizzare, è quello di una ulteriore e più completa standardizzazione, promuovendo la divulgazione di moduli contrattuali uniformi, facilmente confrontabili e che rappresentino un reale strumento di garanzia per una corretta informazione a favore dei clienti di piccole dimensioni. Questi ultimi potranno peraltro avvalersi delle predette condizioni generali di fornitura anche ai fini della negoziazione di quelle clausole oggetto di libera determinazione tra le parti in una posizione di parità con i venditori (es. utilizzo dell'ordine dei dati di misura, periodicità di fatturazione, emissione della fatture, ecc.).
- 4.8 In alternativa, al fine di massimizzare ulteriormente la comparabilità delle offerte PLACET, l'Autorità intende valutare la possibilità di individuare le condizioni generali di fornitura tipo di natura vincolante che i venditori dovranno obbligatoriamente utilizzare nell'ambito dei contratti relativi alle offerte PLACET. In questo caso, le clausole non saranno modificabili da parte dei venditori né integrabili con clausole aggiuntive incompatibili con quelle della disciplina in questa sede prospettata. In tal modo, le offerte PLACET risulterebbero effettivamente del tutto differenziate unicamente con riferimento al livello di prezzo, *ceteris paribus*.
- 4.9 Per le finalità di cui al precedente punto, l'Autorità istituirebbe un Tavolo di lavoro permanente con le associazioni rappresentative dell'offerta e con le principali associazioni dei clienti finali domestici e non domestici. Il Tavolo di lavoro avrebbe l'obiettivo di definire e mantenere aggiornate nel tempo le condizioni generali di fornitura tipo, sia per quanto riguarda gli aspetti contrattuali connessi a provvedimenti di competenza dell'Autorità medesima, sia per le altre clausole contrattuali.

- | |
|--|
| <p>Q8. <i>Si reputa utile la stesura di un modulo delle condizioni generali di fornitura da parte dell'Autorità, che il venditore può eventualmente utilizzare per la formulazione delle offerte PLACET? Se no per quali motivi?</i></p> <p>Q9. <i>Si preferisce, in alternativa, la predisposizione delle condizioni generali di fornitura tipo vincolanti che devono essere obbligatoriamente utilizzate dal venditore? In questo caso, si condividono le modalità operative per la sua definizione?</i></p> |
|--|

Contenuto delle condizioni generali di fornitura

- 4.10 L'Autorità intende prevedere che le offerte PLACET energia elettrica e gas naturale abbiano ad oggetto rispettivamente la fornitura di energia elettrica e gas e che non possano contenere offerte di servizi aggiuntivi.
- 4.11 Con riferimento alle condizioni generali di fornitura si intende muovere verso la definizione di clausole contrattuali dal contenuto standardizzato, così da favorire la loro confrontabilità da parte dei clienti di piccole dimensioni; tali clausole dovranno pertanto essere:
- i. di analogo tenore per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - ii. non modificabili da parte dei venditori né integrabili con clausole aggiuntive incompatibili con quelle della disciplina in questa sede prospettata;
 - iii. redatte utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per il cliente finale.
- 4.12 Nella Tabella 1 che segue sono riportate in dettaglio le condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET energia elettrica e gas e il contenuto delle relative clausole contrattuali che ogni venditore del mercato libero dovrà garantire nella redazione dei contratti delle offerte PLACET, pur nella libertà di non utilizzare il modulo di cui al presente documento per la consultazione. In coda alla tabella sono riportati gli spunti per la consultazione.

Tabella 1 Condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET energia elettrica e gas

CLAUSOLA	PROPOSTA CONTENUTO	NOTE/CHIARIMENTI
<p>Definizioni</p>	<p><i>AEEGSI</i>: è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; <i>Cliente o Cliente finale</i>: è la persona fisica o giuridica che preleva energia elettrica o gas naturale per uso proprio; <i>Codice del consumo</i>: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; <i>Codice di condotta commerciale</i>: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; <i>Consumatore</i>: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; <i>Documento contrattuale</i>: è l’insieme delle condizioni generali di fornitura, delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica o gas naturale e dei relativi allegati; <i>Modulo di adesione</i>: è il modulo per la conclusione del contratto con cui il Cliente accetta le condizioni contrattuali ed economiche proposte dal Fornitore; <i>Modulo ripensamento</i>: è il modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento; <i>Distributore elettrico o Distributore</i>: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 79/99 alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; <i>Distributore gas o Distributore</i>: è il soggetto esercente il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 164/00 alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; <i>Fattura di chiusura</i>: è la fattura emessa a seguito di cessazione della</p>	<p>Devono essere riportate le definizioni delle sigle utilizzate e di quanto utile per la comprensione del contratto.</p>

	<p>fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente finale;</p> <p><i>Fattura di periodo:</i> è la fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;</p> <p><i>Fornitore:</i> è la controparte commerciale del Cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;</p> <p><i>FUI:</i> è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire il servizio di cui al TIVG;</p> <p><i>Mercato libero:</i> è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e il gas naturale;</p> <p><i>Punto di fornitura:</i> è il punto di prelievo o di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica o il gas naturale al Cliente;</p> <p><i>RQDG:</i> è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione dell'AEEGSI 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;</p> <p><i>TIC:</i> è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019 di cui all'Allegato C alla deliberazione dell'AEEGSI 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TICO:</i> è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'AEEGSI, di cui alla deliberazione dell'AEEGSI 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIMOE:</i> è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell'AEEGSI 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIMG:</i> è il Testo integrato morosità gas di cui all'Allegato alla deliberazione AEEGSI 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIF:</i> è il Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in materia di</p>	
--	---	--

	<p>fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIQE</i>: è il Testo integrato della regolazione <i>output-based</i> dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione dell'AEEGSI 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIQV</i>: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'AEEGSI 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIV</i>: è il Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77 approvato con deliberazione dell'AEEGSI 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;</p> <p><i>TIVG</i>: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con deliberazione dell'AEEGSI 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni.</p>	
<p>Oggetto del contratto</p>	<p>Oggetto del contratto è la somministrazione di energia elettrica ovvero di gas naturale da parte del Fornitore al Cliente, secondo le condizioni dell'offerta PLACET presso il Punto di fornitura individuato. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire l'esecuzione fisica del contratto concludendo, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto con i gestori di rete interessati.</p>	<p>Si intende prevedere che sia vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stipula congiunta, mediante un solo contratto, dell'offerta PLACET di energia elettrica e di quella di gas naturale; - la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi rispetto alla somministrazione di energia elettrica o di

		gas naturale.
Tipologia di contratto	Mercato Libero.	
Mandato per recesso in caso di cambio Fornitore	<p>Ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI 9 giugno 2016, 302/2016/R/com, in caso di contratto per cambio Fornitore, con la conclusione del Contratto, il Cliente dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza allo stesso affinché formalizzi al Fornitore Uscente il recesso dal contratto in essere per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, in funzione della tipologia di fornitura richiesta, e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolamentare vigente. Come stabilito dalla normativa vigente, una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente, il Fornitore eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al Fornitore Uscente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data del cambio Fornitore.</p>	
Conclusione del contratto	<p>Nei casi diversi da quelli di contratto a distanza, il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente sottoscrive il Modulo di adesione. In caso di contratto a distanza, il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente accetta l'offerta del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente.</p> <p>All'atto della conclusione del contratto si intendono valide tutte le parti costituenti il contratto stesso. Ai sensi del TIMOE e del TIMG, nel caso di acquisizione del Cliente da parte del Fornitore per cambio fornitore, l'efficacia del contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di <i>switching</i> il Cliente non risulti sospeso per morosità. Al verificarsi di tale ipotesi sarà, pertanto, facoltà del Fornitore revocare la richiesta di <i>switching</i> e verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.</p> <p>Il Fornitore comunicherà al Cliente, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia.</p>	<p>Si intende prevedere che la conclusione del contratto avvenga mediante la sottoscrizione da parte del cliente del modulo di adesione alla proposta effettuata dal venditore o, nel caso di contratto concluso a distanza, mediante accettazione dell'offerta del venditore nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nei casi in cui il fornitore si avvalga della facoltà di revoca <i>switching</i> ai sensi della regolazione dell'Autorità, comunicherà al cliente, entro</p>

		<p>il termine di 45 giorni dalla conclusione del contratto, che il medesimo contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il contratto avrà comunque efficacia.</p>
<p>Diritto di ripensamento</p>	<p>Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli articoli 52 e 53, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto; - mediante invio del modulo allegato al Documento contrattuale attraverso i canali ivi indicati. <p>Il contratto non avrà esecuzione nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo il caso di espressa indicazione del Cliente in tal senso. Il Cliente può richiedere espressamente che le procedure per dar corso all'attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. Laddove il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione anticipata, e qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura, il Fornitore potrà applicare i costi eventualmente corrisposti al Distributore per le prestazioni da questi effettuate e, nel solo caso di voltura, un corrispettivo ulteriore a beneficio del Fornitore pari ad euro 23,00. Qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora sia stata già avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione</p>	

	<p>della fornitura stessa.</p> <p>Se il Cliente decide di esercitare il diritto di ripensamento, nei casi in cui sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora non sia stata già avviata la fornitura, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore.</p> <p>Se il Cliente decide di esercitare il diritto di ripensamento, nei casi in cui non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura o qualora sia stata già avviata la fornitura, lo stesso Cliente potrà individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del punto di fornitura. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza (servizio di maggior tutela per il settore elettrico e FUI per il gas). La richiesta di disattivazione dovrà essere richiesta espressamente dal Cliente.</p>	
<p>Inizio della fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio della fornitura o di mancato avvio</p>	<p>L'inizio della Fornitura, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, avrà luogo alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di conclusione del contratto, o dal termine del diritto del ripensamento se previsto, salvo esplicita diversa richiesta da parte del Cliente. La data di inizio della fornitura dovrà essere evidenziata in fattura.</p> <p>Ove i tempi di attivazione della Fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, dovessero essere diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.</p>	<p>Si intende prevedere che l'inizio della fornitura, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, avrà luogo alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di conclusione del contratto, o dal termine del diritto del ripensamento se previsto, salvo esplicita diversa richiesta da parte del cliente.</p>
<p>Consegna della Documentazione contrattuale</p>	<p>Al momento della conclusione del contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del Documento contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il Fornitore fornisce al Cliente</p>	

	<p>domestico una copia del Documento contrattuale firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 6 del Codice del consumo, nel caso di qualsiasi contratto a distanza il Fornitore fornisce al Cliente domestico la conferma del contratto concluso su supporto durevole a meno che non abbia già provveduto in tal senso prima della conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice di condotta commerciale.</p> <p>Dopo la conclusione del contratto, il Cliente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento copia integrale del Documento contrattuale. Il Fornitore provvederà alla trasmissione informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sugli eventuali costi di spedizione posti a suo carico.</p>	
Durata del contratto	<p>Il Contratto è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo "Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso". È fatta salva la possibilità di rinnovo delle Condizioni Tecniche Economiche da parte del Fornitore, secondo quanto indicato all'articolo "Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate".</p>	<p>Si intende prevedere che il Contratto sia a tempo indeterminato, salvo quanto previsto per il rinnovo delle Condizioni Tecniche Economiche.</p>
Condizioni economiche di fornitura	<p>Le condizioni economiche sono indicate nelle Condizioni Tecniche Economiche che costituiscono parte integrante del contratto. Quest'ultime sono approvate dal Cliente in fase di conclusione del contratto. Le condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata di almeno 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura.</p>	<p>Si intende prevedere che le condizioni economiche si applichino a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e abbiano durata di almeno 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura. Le componenti che concorrono alla formazione del prezzo sono indicate nelle Condizioni Tecniche Economiche. Non è ammesso nessuno onere, corrispettivo, bonus aggiuntivo, né servizio</p>

<p>Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate</p>	<p>Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le Condizioni Tecniche Economiche, trascorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura.</p> <p>In tale caso il Fornitore invia mediante comunicazione in forma scritta, distinta dalla fattura, al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle stesse, le Condizioni Tecniche Economiche aventi validità per i successivi 12 mesi.</p> <p>La suddetta comunicazione deve essere redatta in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, comma 13.3 del Codice di condotta commerciale. All'atto della ricezione della nota relativa alle variazioni delle condizioni economiche, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso con le modalità indicate nel paragrafo "Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso".</p> <p>In assenza di recesso le nuove condizioni economiche e le variazioni apportate si considereranno accettate dal Cliente.</p>	<p>integrativo.</p>
<p>Usi consentiti dell'energia elettrica e del gas naturale</p>	<p>Il Cliente si impegna a utilizzare l'energia elettrica o il gas naturale messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il sito di cui al contratto di fornitura, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né utilizzarli in luoghi diversi da quelli indicati nel contratto, pena la sospensione della fornitura, il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore, nonché l'applicazione delle relative sanzioni penali e tributarie.</p> <p>Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza. In particolare, gli eventuali prelievi eccedenti la potenza massima sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente sarà pertanto tenuto, per il tramite del Fornitore, al pagamento di eventuali corrispettivi per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno. Comunque, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell'energia</p>	

	<p>elettrica ovvero della violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o ai terzi.</p>	
<p>Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore</p>	<p>Le Parti non sono tra loro responsabili per eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura, nonché inadempimenti, dovute a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.</p> <p>Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.</p> <p>La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.</p>	
<p>Trasporto - gestione della connessione - dispacciamento (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)</p>	<p>Il Fornitore, relativamente ai Punti di fornitura oggetto del presente contratto, provvederà a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile al Fornitore che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 del Codice Civile. Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente conferisce al Fornitore il Mandato all'espletazione delle pratiche di Connessione per tutti i Punti di fornitura oggetto del presente contratto.</p> <p>Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE verranno inoltrate al Distributore competente dal Fornitore, con addebito ai Clienti dei costi previsti dal TIC per tali attività.</p>	
<p>Gestione della connessione (articolo</p>	<p>Il gas verrà consegnato in corrispondenza del Punto di fornitura tra l'impianto di proprietà del Distributore o da esso gestito, e dell'impianto di</p>	

<p>specifico per la sola fornitura di gas naturale)</p>	<p>proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dal Distributore e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Il Fornitore per il Punto di fornitura provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas. Ai sensi della RQDG, si impegna, nell'interesse del Cliente e in base alle esigenze da quest'ultimo manifestate, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di fornitura, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Restano a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore gas nel rispetto della normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.</p>	
<p>Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso</p>	<p>Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche dall'Allegato A della deliberazione dell'AEEGSI 302/2016/R/com. È facoltà del Cliente, in conformità all'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per cambio fornitore, rilasciando al Fornitore Entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con il Fornitore. Il Fornitore Entrante dovrà esercitare il recesso, trasmettendo la relativa comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore. In tal caso la fornitura con il nuovo Fornitore avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.</p> <p>Nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore ma al fine di cessare la fornitura, o per altre motivazioni, è dovuto un preavviso di 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal presente contratto utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli ovvero a mezzo telefono, telefax, posta elettronica o lettera.</p>	

<p>Prestazioni di competenza del Distributore</p>	<p>Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella sezione III del RQDG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo.</p> <p>Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a €23,00.</p>	<p>Si intende prevedere che ad eccezione della voltura, il fornitore non richiede corrispettivi per le prestazioni di competenza del distributore, aggiuntivi a quelli già richiesti da quest'ultimo.</p> <p>Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il cliente riconosce al fornitore un importo pari a €23,00.</p>
<p>Forme di garanzia richieste al Cliente finale</p>	<p>Il Fornitore richiede al Cliente alternativamente una delle seguenti forme di garanzia, a scelta del Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fideiussione; - deposito cauzionale. <p>Nel caso in cui il Cliente scelga il deposito cauzionale, è tenuto a versare lo stesso in un'unica soluzione addebitato sulla prima fattura utile, in misura pari a quanto previsto dai commi 12.1, lettera a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale. Non è tenuto al versamento delle garanzie il Cliente che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.</p> <p>Qualora nel corso dell'erogazione del servizio il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto od in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.</p> <p>Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso. Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale.</p> <p>In caso di fideiussione, il Fornitore richiede un importo a copertura di eventuali insoluti relativi alla stima di un mese di fornitura dal medesimo</p>	<p>Ad eccezione dei casi in cui il cliente ricorra alla domiciliazione dei pagamenti, si intende prevedere che il fornitore richieda una garanzia al cliente, il quale potrà scegliere tra deposito cauzionale o fideiussione.</p> <p>L'entità della garanzia è definita dall'Autorità.</p>

	definita. Il Fornitore non potrà richiedere forme di garanzie addizionali.	
Fatturazione e trasparenza dei documenti di fatturazione	<p>I consumi di energia elettrica e di gas naturale verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito all'Allegato A alla deliberazione dell'AEEGSI 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (Bolletta 2.0).</p> <p>Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite la propria area riservata, tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. Per aiutare il Cliente nella comprensione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul suo sito una guida alla lettura e il relativo glossario.</p>	
Fattura di chiusura	<p>La Fattura di chiusura sarà recapitata entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura. A tal fine il Fornitore procede con la relativa emissione non oltre:</p> <p>a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico;</p> <p>b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a).</p> <p>Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella Fattura di chiusura, il Fornitore utilizza i dati di misura messi a disposizione dal Distributore in occasione della cessazione della fornitura, secondo il seguente ordine:</p> <p>a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;</p> <p>b) autoletture comunicate dal Cliente finale;</p> <p>c) dati di misura stimati.</p> <p>In caso di indisponibilità dei dati misura, il Fornitore emette una fattura con consumi stimati entro i termini di cui sopra, e restituisce, il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente finale. In tale fattura il Fornitore indica al Cliente finale che tale fattura non costituisce una Fattura di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a</p>	

	<p>disposizione dati di misura da parte del Distributore. Nel caso di emissione della Fattura di chiusura oltre i suddetti termini il Fornitore riconosce gli indennizzi previsti dalla regolazione dell'AEEGSI in materia.</p>	
<p>Utilizzo dei dati ai fini della fatturazione</p>	<p>In applicazione del TIF, al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati prioritariamente i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore che è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura. Il Fornitore è tenuto a utilizzare, quindi, nel rispetto del seguente ordine, i dati di misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dal Distributore; c) stimati (come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati del Fornitore). Nei casi di utilizzo di proprie stime, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente (dati di misura effettivi e autoletture validate), come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con qualsiasi altra informazione utile. Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. <p>Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente trattato monorario per il settore elettrico e con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero per il settore gas, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura.</p> <p>Relativamente al Cliente del settore elettrico trattato per fasce e al Cliente del gas naturale con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.</p> <p>Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in</p>	

	<p>cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.</p> <p>Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, ad eccezione dei clienti del settore gas con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero; b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un'autolettura.</p>	
<p>Modalità di emissione della fattura</p>	<p>La modalità normale di emissione della fattura è il formato elettronico ed essa è resa disponibile al Cliente secondo le modalità comunicategli al momento della sottoscrizione del contratto.</p> <p>Qualora il Cliente scelga la fattura in formato elettronico e opti per la domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente, riceverà uno sconto in fattura, ove previsto, ai sensi della deliberazione Bolletta 2.0.</p> <p>Per i Clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico, la fattura sarà emessa in formato cartaceo ed inviata all'indirizzo che indicherà, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente.</p> <p>Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.</p> <p>Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.</p>	<p>Si intende prevedere che l'emissione della fattura avvenga normalmente in formato elettronico e che qualora il cliente ricorra alla domiciliazione dei pagamenti, gli sia applicato uno sconto pari a quello previsto per i rispetti servizi di tutela.</p> <p>Se il cliente decida di ricevere le fatture in formato cartaceo, non potrà essere previsto nessun costo aggiuntivo a suo carico.</p> <p>Infine, per fatture di importo inferiore a 10 euro, si intende prevedere che il fornitore possa richiederne il pagamento in occasione della successiva fattura.</p>
<p>Spedizione della fattura e relativi costi</p>	<p>La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o attraverso altro sistema messo a disposizione dal Fornitore comunicato al Cliente al momento della conclusione del contratto.</p> <p>Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura,</p>	

	<p>l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della fattura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il cliente.</p>									
<p>Periodicità di emissione delle Fatture di periodo</p>	<p>Le Fatture di periodo per le forniture di energia elettrica sono emesse con la seguente frequenza:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="658 365 1124 443">Tipologia di clienti</th> <th data-bbox="1124 365 1395 443">Frequenza emissione fatture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="658 443 1124 555">Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW</td> <td data-bbox="1124 443 1395 555">Mensile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 555 1124 667">Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW</td> <td data-bbox="1124 555 1395 667">Bimestrale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 667 1124 730">Clienti domestici</td> <td data-bbox="1124 667 1395 730">Bimestrale</td> </tr> </tbody> </table>		Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture	Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW	Mensile	Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW	Bimestrale	Clienti domestici	Bimestrale
	Tipologia di clienti		Frequenza emissione fatture							
	Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW		Mensile							
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW	Bimestrale									
Clienti domestici	Bimestrale									
<p>Le fatture di periodo per le forniture di gas naturale sono emesse con la seguente frequenza:</p>										
<p>Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="658 927 1124 1005">Tipologia di clienti</th> <th data-bbox="1124 927 1395 1005">Frequenza emissione fatture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="658 1005 1124 1085">Inferiore a 500 Smc/anno</td> <td data-bbox="1124 1005 1395 1085">Almeno quadrimestrale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 1085 1124 1133">Tra 500 e 1.500 Smc/anno</td> <td data-bbox="1124 1085 1395 1133">Bimestrale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 1133 1124 1181">Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno</td> <td data-bbox="1124 1133 1395 1181">Bimestrale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 1181 1124 1228">Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno</td> <td data-bbox="1124 1181 1395 1228">Mensile</td> </tr> </tbody> </table> <p>Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero</p>	Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture	Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale	Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale	Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale	Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture									
Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale									
Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale									
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale									
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile									

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.

<p>Tempistiche e modalità di pagamento</p>	<p>La scadenza della fattura non può essere inferiore a venti (20) giorni dalla data di emissione della medesima. Il Cliente può effettuare il pagamento attraverso più modalità di pagamento indicate in fattura, di cui almeno una gratuita. In nessun caso le modalità di pagamento sono tali da prevedere un addebito in fattura di alcun onere o corrispettivo a favore del Fornitore.</p>	<p>Si intende prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scadenza di pagamento debba essere posta ad almeno 20 giorni dalla data di emissione; - almeno una modalità di pagamento sia gratuita; - in nessun caso al cliente potrà essere applicato un costo in fattura in relazione alla modalità di pagamento scelta.
<p>Rateizzazione</p>	<p>Il cliente ha diritto alla rateizzazione delle somme dovute nei casi previsti dall'articolo 13bis del TIV e dall'articolo 12bis del TIVG e secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il Fornitore è tenuto a offrire al Cliente finale la possibilità di rateizzazione secondo le modalità e i criteri di cui al TIV e TIVG, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile. Il Cliente, se titolare di <i>bonus</i> sociale, ha diritto anche alla rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'AEEGSI 4 dicembre 2015,</p>	<p>Si intende allineare la disciplina della rateizzazione delle offerte PLACET a quella prevista per i rispettivi servizi di tutela.</p>

<p>Interessi di mora</p>	<p>584/2015/R/com.</p> <p>Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore può richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali.</p> <p>Il Cliente è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danno.</p>	<p>Si intende allineare la disciplina della rateizzazione delle offerte PLACET a quella prevista per i rispettivi servizi di tutela.</p>
<p>Azioni in caso di mancato o parziale pagamento</p>	<p>Nel caso di mancato o parziale pagamento di una o più fatture, da parte del Cliente, fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si riserva la facoltà, ai sensi del TIMOE o del TIMG, di costituire in mora il Cliente con raccomandata o altra comunicazione equivalente con riferimento a ciascuna fattura non pagata. Il Fornitore deve indicare in tale comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento così come dettagliato dalla normativa, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; - il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di scadenza i cui sopra; - le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento (incluso l'invio di un fax); - la corresponsione degli indennizzi automatici nei casi previsti dal TIMOE e TIMG. <p>I suddetti termini saranno dimezzati nel caso in cui sia stata attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 (novanta) giorni precedenti.</p>	

Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del Cliente, avrà il diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la chiusura del Punto di fornitura per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento.

Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari a almeno 15 (quindici) giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la fornitura. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore.

La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata al Distributore nei casi in cui: a) non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora nei tempi e modi previsti; b) il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal Cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo alla fatturazione di importi anomali; e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas naturale o energia elettrica e riguardanti pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definiti dall'Autorità.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o la potenza sia stata ridotta nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa

	<p>per morosità o la potenza sia stata ridotta e il Fornitore, pur avendo inviato la comunicazione di messa in mora, non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.</p> <p>Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “clienti finali non disalimentabili” di cui all’art. 23 del TIMOE, verranno seguite le procedure previste dall’art. 24 del medesimo TIMOE in modo che il Cliente non venga disalimentato.</p> <p>Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI.</p>	
<p>Reclami e richieste di informazioni, livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici</p>	<p>Eventuali reclami e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente contratto o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data di ricevimento.</p> <p>Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV.</p> <p>Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; il motivo del reclamo, POD o PDR.</p> <p>Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’AEEGSI nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.</p>	
<p>Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie</p>	<p>Il Cliente che, in relazione al contratto di fornitura, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.html) o presso eventuali altri organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.</p>	

	L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per ulteriori informazioni è disponibile il Contact Center 800.166.654.	
Clausola espressa risolutiva	Il Fornitore ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, nel caso di impossibilità a procedere alla fornitura di energia e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.	
Cessione del contratto	Con la conclusione del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore, rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del contratto.	
Assicurazione clienti finali per la fornitura di gas naturale	I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'AEEGSI. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it ".	
Integrazioni del contratto	Saranno recepite nel contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità, tra cui anche quelle dell'AEEGSI, o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole. Qualora non sia possibile il	

	recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal contratto.	
Imposte di registrazione	Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.	
Imposte e tasse	Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicare al rapporto di fornitura da parte del Fornitore è quello risultante da quanto da esso indicato. Il Cliente si impegna inoltre a fornire al Fornitore, a sua richiesta, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi e delle relative addizionali.	
Legge applicabile e foro competente	La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.	
Trattamento dati personali	Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali che sono richiesti al Cliente ai fini dell'erogazione della fornitura di energia o di gas naturale, ai sensi del D. lgs. 196/03.	

Q10. Si concorda in merito all'elenco delle clausole generali di fornitura indicate? Risultano esse esaustive o si ritiene debbano essere previste ulteriori clausole? Se sì, quali?

Q11. Si concorda con quanto esplicitato nell' "Oggetto del contratto" in tema di divieto delle forniture congiunte? Se no, per quali ragioni?

- Q12. Si condividono le modalità di **“Conclusione del contratto”** individuate e le relative tempistiche? Si ritiene preferibile che la conclusione avvenga mediante la formulazione della Proposta di contratto da parte del cliente finale? Motivare la risposta.
- Q13. Si condivide la tempistica indicata nell’ **“Inizio della fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio della fornitura o di mancato avvio”** in merito all’ avvio della stessa? Se no, quale tempistica si ritiene idonea?
- Q14. Si condivide che la **“Durata del contratto”** sia indeterminata con il solo rinnovo annuale delle Condizioni tecniche economiche, o si ritiene opportuno prevedere una durata predefinita, ad esempio annuale?
- Q15. Si condivide quanto previsto in relazione alle **“Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate”**? Motivare la risposta.
- Q16. Si ritiene correttamente individuata la disciplina per le **“Prestazioni di competenza del Distributore”**?
- Q17. Si condivide quanto proposto per le **“Forme di garanzia richieste al cliente finale”**? Se no, per quali ragioni?
- Q18. Si condivide quanto indicato in relazione alle **“Modalità di emissione della fattura”**?
- Q19. Si condivide quanto indicato in relazione alle **“Tempistiche e modalità di pagamento”**?
- Q20. Si condivide quanto indicato in relazione alla **“Rateizzazione”**?
- Q21. Si condivide quanto indicato in relazione alla disciplina degli **“Interessi di mora”**?
- Q22. Quali altri aspetti delle clausole individuate si ritengono critici? Motivare la risposta e fornire proposte alternative.

Condizioni Tecniche Economiche

- 4.13 L'Autorità intende definire la struttura delle condizioni di prezzo applicate ai clienti finali nell'ambito dell'offerta PLACET, lasciando invece libertà ai venditori di stabilirne il livello per quanto concerne le componenti tipiche dell'acquisto e della commercializzazione.
- 4.14 La fissazione della struttura delle condizioni di prezzo e di alcune componenti, tipicamente di natura passante, da un lato mira a favorire la confrontabilità per i clienti finali, che si troverebbero a valutare offerte *ceteris paribus* più facilmente comparabili tra loro, e dall'altro lato, intende preservare la possibilità per il venditore del mercato libero di stabilire il livello di prezzo che meglio riflette i suoi costi di acquisto e vendita della *commodity* e i rischi connessi a tali attività.
- 4.15 Elementi comuni a tutte le tipologie di offerta PLACET, di seguito descritte per il gas naturale e l'energia elettrica con riferimento alle diverse tipologie di clienti finali, risultano essere:
- i. la previsione di un prezzo offerto unico a livello nazionale, per quanto concerne le componenti tipiche dell'acquisto e della commercializzazione (obbligo di non discriminazione territoriale);
 - ii. il divieto di differenziare il prezzo offerto all'interno della stessa tipologia di cliente (clienti domestici e non domestici dell'energia elettrica e clienti domestici, non domestici e condomini con uso domestico del gas naturale) (obbligo di non discriminazione soggettiva);
 - iii. la possibilità per il venditore di aggiornare il prezzo della propria offerta PLACET proposto ai potenziali nuovi clienti che intendono sottoscrivere l'offerta PLACET con cadenza mensile.
- 4.16 Con specifico riferimento all'unicità di prezzo offerto a livello nazionale si osserva che, soprattutto per la parte relativa ai costi di commercializzazione, anche all'interno della stessa tipologia di clienti finali, sussistono differenze di costo principalmente legate al diverso rischio credito sul territorio nazionale.
- 4.17 La valutazione del mantenimento dell'unicità di prezzo offerto a livello nazionale risulta in linea con quanto riscontrato attualmente nelle prassi commerciali, almeno per i clienti domestici, nell'ambito del mercato libero. L'ipotesi di mantenimento dell'unicità di prezzo per le componenti tipiche dell'acquisto e della commercializzazione, se da un lato permette maggiore semplicità gestionale e facilità di comparazione delle offerte, dall'altro lato, potrebbe generare impatti negativi in termini di aumento dei prezzi offerti dai venditori, in ragione del

rischio che i medesimi dovranno sopportare nel servire clienti caratterizzati da diversi costi di fornitura, o in termini di impossibilità di scelta per il cliente finale, dal momento che alcuni fornitori potrebbero decidere di non operare in determinate zone del Paese¹⁴.

4.18 Per ovviare alle suddette criticità, si potrebbe valutare l'introduzione della possibilità di differenziare territorialmente il prezzo offerto, orientamento che potrebbe garantire un maggiore allineamento al costo effettivamente sostenuto per servire i clienti finali.

- Q23. Si ritiene opportuno mantenere, almeno per un primo periodo, un prezzo offerto unico a livello nazionale o si ritiene opportuno che il prezzo sia differenziato fin da subito per ambiti definiti da ciascun venditore?*
- Q24. Si condivide il divieto di differenziare il prezzo offerto all'interno della stessa tipologia di cliente? Se no, per quali motivi?*
- Q25. Si condivide la periodicità mensile proposta in relazione alla validità delle offerte?*

GAS NATURALE

4.19 Le componenti che concorreranno alla determinazione del prezzo seguiranno la vigente normativa in tema di fatturazione del mercato libero, per tale ragione esso sarà dato dalla somma per Spesa per la materia gas naturale, Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, Spesa per oneri di sistema e Imposte¹⁵.

4.20 Rispetto a quanto descritto, non possono essere previsti bonus, corrispettivi o costi aggiuntivi.

4.21 Nell'ambito dell'offerta PLACET si intende prevedere che possa essere liberamente definito il corrispettivo a copertura dei costi della *commodity*, mentre assumeranno natura passante le componenti di costo relative alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema. In particolare, ai clienti finali dovranno essere applicate:

¹⁴ Resta inteso che un fornitore che opera in un determinato territorio è comunque obbligato a proporre, unitamente alle sue offerte di mercato libero, anche le offerte PLACET.

¹⁵ Oltre ai Ricalcoli, alle Altre partite e al Bonus sociale, ove previsti.

- i. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall'Autorità ai sensi del RTDG¹⁶: le tariffe obbligatorie del servizio di distribuzione sono annualmente aggiornate dall'Autorità, risultano differenziate per ambito territoriale e sono strutturate in parte in quota punto/anno (€PDR) e in parte in quota energia (€Smc);
- ii. l'elemento fisso QTF_i della componente QT, definita dall'Autorità con riferimento al servizio di tutela a copertura del costo del trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto: in particolare l'elemento QTF_i è espresso in €GJ (quota energia), è aggiornato annualmente secondo la formula di cui all'articolo 8 del TIVG ed è differenziato per ambito territoriale.

4.22 Non viene, invece, prevista l'applicazione dell'elemento variabile QTV della componente QT, a copertura delle perdite di rete e del gas non contabilizzato. Gli eventuali costi sopportati dal venditore saranno pertanto scontati nel prezzo della *commodity* oggetto dell'offerta.

- Q26. Si condivide l'orientamento relativo alle componenti di costo della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema?*
- Q27. In particolare, si condivide l'applicazione, nell'ambito dell'offerta PLACET, dell'elemento QTF_i della componente QT, definito annualmente dall'Autorità?*

4.23 Resta invece alla libera determinazione da parte del venditore la Spesa per la materia gas naturale. In particolare, si intende prevedere che il venditore possa determinare la componente del prezzo a copertura, oltre che degli eventuali costi di cui al punto 4.22, delle voci di costo relative a:

- i. l'acquisto del gas naturale, tenuto conto dei costi di copertura e dei rischi connessi all'attività di approvvigionamento;
- ii. l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale.

4.24 L'Autorità intende, inoltre, prevedere che ciascun fornitore, nell'ambito degli obblighi di offerta PLACET, sia tenuto a formulare, secondo quanto di seguito

¹⁶ RTDG è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019, aggiornato infra-periodo dalla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas.

dettagliato, due formule di prezzo differenti, prevedendo un'offerta c.d. "a prezzo fisso" e una offerta c.d. "a prezzo variabile".

4.25 Si riportano di seguito gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alle diverse tipologie di clienti oggetto dell'intervento.

A. Clienti domestici e altri usi fino a 50.000 Smc/anno

4.26 Si intende prevedere che per i clienti domestici¹⁷ e per i clienti altri usi¹⁸ con consumi annui non superiori a 50.000 Smc, l'offerta PLACET concernente la Spesa per la materia gas naturale stabilita dal venditore, pur differenziata per tipologia di cliente, sia strutturata in una quota punto/anno (€PDR) e in una quota energia in funzione dei volumi prelevati (€Smc).

4.27 Per questi clienti, la formula dell'offerta "**a prezzo fisso**" dovrà prevedere un prezzo della Spesa per la materia gas naturale fisso per 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*).

4.28 Il prezzo applicato al cliente sarà, pertanto, pari a $P_{FIX} = P_{PDR} + P_{VOL}$, dove:

- P_{PDR} è la componente espressa in €PDR del prezzo finale;
- P_{VOL} è la componente espressa in €Smc del prezzo finale.

Entrambe le suddette componenti risultano fisse per un periodo di 12 mesi.

4.29 La formula dell'offerta "**a prezzo variabile**" dovrà invece prevedere che la componente della Spesa per la materia gas naturale espressa in quota energia in funzione dei volumi prelevati (€Smc) sia legata all'andamento del valore del gas nel mercato all'ingrosso e, pertanto, sia rivista periodicamente, mentre la componente espressa in quota punto/anno (€PDR) avrebbe durata pari a 12 mesi.

4.30 In particolare, si intende stabilire che il prezzo sia rivisto in ciascun trimestre solare, per cui il venditore fissa il valore iniziale del prezzo per la Spesa per la materia gas naturale, che troverà applicazione nel primo periodo a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*) e, successivamente, tale valore viene aggiornato in funzione dell'andamento del prezzo nel mercato all'ingrosso del gas naturale.

¹⁷ Clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG.

¹⁸ Clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3 lettera d) del TIVG.

4.31 Nell'offerta "a prezzo variabile" pertanto il prezzo applicato al cliente sarà pari a

$$P_{VAR} = P_{PDR} + P_{VOL_T} \text{ con:}$$

- $P_{VOL_T} = P_{OFF}$ per il primo periodo, al più pari a un trimestre solare, a partire dalla data di *switching*;
- $P_{VOL_T} = P_{VOL_T-1} * \frac{P_ING^T}{P_ING^{T-1}}$ per i trimestri solari successivi;

dove:

- P_{PDR} è la componente espressa in €/PDR del prezzo finale, fissata per 12 mesi;
- P_{VOL_T} è la componente espressa in €/Smc del prezzo finale aggiornata trimestralmente;
- P_{OFF} rappresenta la componente, espressa in €/Smc, del prezzo offerto dal venditore;
- P_{VOL_T-1} è la componente, espressa in €/Smc, del prezzo applicato al cliente finale nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- P_ING^T è il valore stimato del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T oggetto di aggiornamento;
- P_ING^{T-1} è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento.

4.32 La formula sopra indicata permette di collegare il prezzo offerto dal venditore all'andamento di mercato del prezzo del gas naturale. A tal fine occorre prevedere che il valore di ingrosso da utilizzare faccia riferimento a un mercato sufficientemente liquido, rappresentativo dei costi di approvvigionamento della *commodity*.

4.33 Si intende pertanto prevedere, in analogia con quanto già avviene per il servizio di tutela del gas naturale, che il valore del gas nel mercato all'ingrosso sia pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T e il trimestre T-1, pubblicate sul sito dell'Autorità.

- 4.34 La scelta di prendere a riferimento le quotazioni del gas naturale al TTF risulta in linea con le osservazioni operate dall’Autorità nell’ambito dei provvedimenti relativi alla metodologia per la definizione delle condizioni economiche del gas naturale per il servizio di tutela. L’ultimo di tali provvedimenti, la deliberazione 3 marzo 2017, 108/2017/R/gas, ha infatti confermato l’adozione del riferimento al mercato TTF per la determinazione delle condizioni economiche per l’anno termico 2017-2018, reputando che, pur a fronte dell’aumentata liquidità del mercato italiano, tale sviluppo, in presenza di un grado di concentrazione del mercato nazionale OTC ancora di difficile valutazione, non è tale da garantire la minimizzazione dell’esposizione del potenziale *benchmark* di prezzo nazionale a rischi di manipolazione da parte degli operatori. In questa ipotesi, peraltro, la scelta di continuare a prendere a riferimento il TTF, ovvero di passare alle quotazioni del mercato italiano, sarebbe periodicamente rivista, con adeguato anticipo, in funzione del livello di liquidità di quest’ultimo.
- 4.35 In alternativa a quanto indicato al punto 4.33, si intende valutare la possibilità che l’Autorità individui e renda pubblici riferimenti di prezzo relativi, oltre che al TTF, anche ad altri mercati considerati opportunamente liquidi, e che ciascun venditore possa decidere liberamente quale riferimento di prezzo utilizzare per la determinazione trimestrale del valore del gas naturale nel mercato all’ingrosso.
- 4.36 In generale, in tutti i casi in cui il valore del gas all’ingrosso sia definito con riferimento a un mercato estero, il prezzo offerto dal venditore dovrà anche tenere conto dei costi di trasporto fino al PSV.

- Q28. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, distinta in una componente espressa in quota punto/anno (€/PDR) e in una componente espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*
- Q29. Si condividono gli orientamenti relativi alla formula dell’offerta “a prezzo fisso” e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*
- Q30. In relazione all’offerta “a prezzo variabile” si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi P_{VOL_T} e la formula di aggiornamento proposta?*
- Q31. Si ritiene preferibile, per la determinazione del valore nel mercato del gas all’ingrosso, che esso sia definito in maniera unica dall’Autorità o che possa essere lasciata flessibilità al venditore?*

Q32. Quali mercati, ulteriori rispetto al TTF, possono essere considerati sufficientemente liquidi?

B. Clienti altri usi tra 50.000 e 200.000 Smc/anno e condomini uso domestico fino a 200.000 Smc/anno

- 4.37 Si intende prevedere che per i condomini con usi domestici¹⁹ con consumi annui fino a 200.000 Smc e per i clienti altri usi con consumi annui compresi tra 50.000 Smc e 200.000 Smc, l'offerta PLACET concernente la Spesa per la materia gas naturale stabilita dal venditore, pur differenziata per tipologia di cliente, sia strutturata unicamente in una componente espressa in quota energia in funzione dei volumi prelevati (€/Smc).
- 4.38 Per questi clienti, la formula dell'offerta "**a prezzo fisso**" dovrà prevedere un prezzo della Spesa per la materia gas naturale fisso per 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*).
- 4.39 Il prezzo applicato al cliente sarà pertanto pari a $P_{FIX} = P_{VOL}$, dove P_{VOL} è espresso in €/Smc e risulta fisso per un periodo di 12 mesi.
- 4.40 La formula dell'offerta "**a prezzo variabile**" dovrà invece prevedere che il prezzo della Spesa per la materia gas naturale sia legato all'andamento del valore del gas all'ingrosso e pertanto sia rivisto periodicamente.
- 4.41 In particolare, si intende stabilire che il prezzo sia rivisto in ciascun trimestre solare, per cui il venditore fissa il valore iniziale del prezzo per la Spesa per la materia gas naturale, che troverà applicazione nel primo periodo a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*) e successivamente tale valore viene aggiornato in funzione dell'andamento del prezzo nel mercato all'ingrosso del gas naturale.
- 4.42 Nell'offerta "a prezzo variabile" pertanto il prezzo applicato al cliente sarà pari a $P_{VAR} = P_{VOL_T}$ con:
- $P_{VOL_T} = P_{OFF}$ per il primo, periodo, al più pari a un trimestre solare, a partire dalla data di *switching*;

¹⁹ Clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3 lettera b) del TIVG.

$$- P_{VOL_T} = P_{VOL_T-1} * \beta * \frac{P_ING^T}{P_ING^{T-1}} + (1 - \beta) * P_{OFF} \quad \text{con } 0 < \beta < 1 \text{ per i}$$

trimestri successivi;

dove:

- P_{VOL_T} è il prezzo, espresso in €/Smc, aggiornato trimestralmente;
- P_{OFF} rappresenta il prezzo, espresso in €/Smc, offerto dal venditore;
- P_{VOL_T-1} è il prezzo, espresso in €/Smc, applicato al cliente finale nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- P_ING^T è il valore stimato del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T oggetto di aggiornamento;
- P_ING^{T-1} è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- β è la quota del prezzo offerto a copertura dei costi sostenuti dal venditore per l'approvvigionamento del gas naturale, che risultano legati alla variazione del prezzo nel mercato all'ingrosso. Sono pertanto esclusi i costi che non risultano collegati al valore all'ingrosso del gas, tipicamente rappresentati dai costi di commercializzazione e gli eventuali costi di trasporto del gas al PSV. Il parametro β è liberamente determinato dal venditore.

4.43 In merito alla formula sopra indicata e alla determinazione del valore del gas nel mercato all'ingrosso si rimanda a quanto illustrato con riferimento ai clienti domestici e ai clienti altri usi fino a 50.000 Smc/anno e ai relativi spunti di consultazione.

- Q33. *Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, unicamente strutturata in una componente espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*
- Q34. *Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*
- Q35. *In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi*

P_{VOL_T} e la formula di aggiornamento proposta? In particolare si condivide l'individuazione del parametro β ?

4.44 Al fine di esemplificare la composizione dell'offerta PLACET, si riporta in tabella la composizione del prezzo, così come esposto in fattura.

Voce di spesa	Descrizione del costo	Definizione del livello
Spesa per la materia gas naturale	Costo di acquisto del gas naturale nel mercato all'ingrosso e relativi rischi	Definito dal venditore
	Costo di commercializzazione del gas naturale	Definito dal venditore
Spesa per il trasporto e la gestione contatore	Costo per trasporto e distribuzione del gas naturale	Definito dall'Autorità
Spesa per oneri di sistema	Oneri generali	Definito dall'Autorità

ENERGIA ELETTRICA

4.45 Anche relativamente al settore dell'energia elettrica, le componenti che concorrono alla determinazione del prezzo seguiranno la vigente normativa in tema di fatturazione del mercato libero e, conseguentemente, esso sarà dato dalla somma delle voci relative alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, alla Spesa per oneri di sistema e alle Imposte²⁰.

4.46 Rispetto a quanto descritto, non possono essere previsti bonus o corrispettivi aggiuntivi.

²⁰ Oltre ai Ricalcoli, alle Altre partite, al Bonus sociale e al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ove previsti.

4.47 Nell'ambito dell'offerta PLACET si intende prevedere che possa essere liberamente definito il corrispettivo a copertura dei costi della *commodity*, mentre assumeranno natura passante le componenti di costo relative alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema. In particolare, con riguardo a queste due voci, ai clienti finali dovranno essere applicate:

- i. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall'Autorità ai sensi del TIT e del TIME²¹: le tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura sono annualmente aggiornate dall'Autorità e sono strutturate in parte in quota punto/anno (€POD), in parte in quota potenza (€kW) e in parte in quota energia (€kWh);
- ii. le componenti A e UC così come definite ai sensi del TIT: esse sono aggiornate periodicamente dall'Autorità e sono complessivamente strutturate, con riferimento ai clienti oggetto del presente intervento, in parte in quota punto/anno (€POD) e in parte in quota energia (€kWh)²².

Q36. Si condivide l'orientamento relativo alle componenti di costo della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema?

4.48 Per quanto riguarda la Spesa per la materia energia, essa comprende i corrispettivi a copertura dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso, la sua commercializzazione al dettaglio e i costi per il servizio di dispacciamento erogato da Terna.

4.49 In particolare il costo per il servizio di dispacciamento è determinato come somma di corrispettivi, espressi in quota energia (€kWh), in parte aggiornati annualmente dall'Autorità e in parte definiti periodicamente da Terna.

4.50 Nell'ambito dell'offerta PLACET, l'Autorità è orientata a prevedere che siano applicati in maniera "passante", vale a dire fatturati al cliente finale in misura uguale a quanto fatturato da Terna all'utente del dispacciamento, i seguenti corrispettivi per il servizio di dispacciamento:

²¹ TIT è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016 – 2019 e TIME è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dell'attività di misura dell'energia elettrica, approvati dalla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e successivamente modificati e integrati.

²² Ad eccezione della componente UC6 applicata ai clienti domestici che è strutturata in parte in quota energia (€kWh) e in parte in quota potenza (€kW).

- i. corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*);
- ii. corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- iii. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- iv. corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- v. corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, per la quota parte definita dall'Autorità.

4.51 Rispetto a tale orientamento occorre tuttavia sottolineare come il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) è determinato trimestralmente da Terna entro il giorno 25 del primo mese del trimestre in cui trova applicazione.

4.52 Laddove un contratto di mercato libero preveda pertanto l'applicazione dell'*uplift* applicato da Terna, la predetta tempistica di pubblicazione a oggi può rendere necessario procedere a una fatturazione in acconto e conguaglio di tale corrispettivo, con riflessi in termini gestionali per i venditori e in termini di semplicità per i clienti finali. Al fine di contenere tali possibili criticità, l'Autorità intende valutare di modificare le tempistiche per la pubblicazione dell'*uplift*, che da solo rappresenta più del 60% del totale dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento²³, individuando dette tempistiche coerentemente al periodo in cui tale *uplift* trova applicazione.

4.53 Rispetto alle tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento si osserva altresì che anche il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, per la parte determinata da Terna, sono pubblicati mensilmente entro il 25 del mese successivo a quello di competenza. Detti corrispettivi, che rappresentano meno dell'1% del totale dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, rimangono pertanto esclusi dal principio di applicazione "passante", previsto per i corrispettivi di cui al punto 4.50.

²³ Valore calcolato escludendo il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, il corrispettivo per l'aggregazione delle misure e il corrispettivo DISP_{BT}.

- 4.54 In aggiunta ai corrispettivi di cui al precedente punto 4.53, rimangono altresì esclusi dal principio di applicazione “passante” il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, determinato da Terna in funzione del valore consuntivo degli sbilanciamenti registrati per il singolo utente del dispacciamento, il corrispettivo per l’aggregazione delle misure, determinato da Terna con riferimento al numero di punti di prelievo trattati non orari effettivamente serviti dal singolo utente del dispacciamento, e il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela. Quest’ultimo corrispettivo è aggiornato periodicamente dall’Autorità ed è pari, per il mercato libero, ai valori della componente $DISP_{BT}$ previsti per il servizio di maggior tutela. Esso costituisce una restituzione, di cui beneficiano tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela indipendentemente dal mercato in cui sono serviti, derivante dalla differenza tra il prezzo di commercializzazione pagato dai clienti in maggior tutela (corrispettivo PCV) e la remunerazione riconosciuta agli esercenti il predetto servizio (componente RCV).
- 4.55 Pertanto, nella determinazione della Spesa per la materia energia, resta nella libera determinazione del venditore una componente del prezzo a copertura delle voci di costo relative a:
- i. l’acquisto dell’energia elettrica, tenuto conto dei costi di copertura e dei relativi rischi, comprensivo delle perdite di rete;
 - ii. l’attività di commercializzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica;
 - iii. i corrispettivi di cui ai punti 4.53 e 4.54.
- 4.56 L’Autorità intende, inoltre, prevedere che ciascun fornitore, nell’ambito degli obblighi di offerta PLACET, sia tenuto a formulare, secondo quanto di seguito dettagliato, una formula di offerta c.d. “a prezzo fisso” e una di offerta c.d. “a prezzo variabile”.
- 4.57 In entrambi i casi, il prezzo sarà articolato per fasce per i clienti trattati per fasce o tratti orari ai sensi della disciplina del *load profiling*. Inizialmente, le fasce orarie saranno quelle attualmente previste dalla Tabella 6 del TIV, mentre potranno essere in futuro riviste anche in funzione dell’installazione e messa in servizio dei misuratori di seconda generazione (2G).

<p><i>Q37. Si condivide quanto illustrato in relazione all’applicazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento?</i></p>
--

Q38. Si condivide l'articolazione per fasce del prezzo in caso di punti di prelievo trattati per fasce o tratti orari?

A. Clienti domestici e clienti BT altri usi fino a 16,5 kW

- 4.58 Si intende prevedere che per i clienti domestici²⁴ e per i clienti BT altri usi²⁵ con potenza disponibile fino a 16,5 kW, l'offerta PLACET concernente la Spesa per la materia energia stabilita dal venditore, pur differenziata per tipologia di cliente, sia strutturata in una componente espressa in quota punto/anno (€POD) e in una componente espressa in quota energia in funzione dei volumi prelevati (€kWh).
- 4.59 Per questi clienti, la formula dell'offerta "**a prezzo fisso**" dovrà prevedere, per ciascuna fascia oraria in caso di punto di prelievo trattato per fasce o in forma indistinta in caso di punto di prelievo trattato monorario, un prezzo della Spesa per la materia energia pre-determinato e fisso per 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*).
- 4.60 Il prezzo applicato al cliente sarà pertanto pari a $P_{FIX} = P_{POD} + P_{VOL}$, dove:
- P_{POD} è la componente espressa in €POD del prezzo finale;
 - P_{VOL} è la componente espressa in €kWh del prezzo finale.

Entrambe le suddette componenti risultano fisse per un periodo di 12 mesi.

- 4.61 Per quanto attiene la formula dell'offerta "**a prezzo variabile**" si intende prevedere che la componente della Spesa per la materia energia espressa in quota energia in funzione dei volumi prelevati (€kWh) sia legata all'andamento del mercato all'ingrosso e pertanto sia rivista periodicamente, mentre la componente fissa espressa in quota punto/anno (€POD) avrebbe durata pari a 12 mesi, prevedendo altresì che il prezzo offerto dal venditore sia differenziato per fasce orarie in caso di punti di prelievo trattati per fasce, ovvero indistinto per punti di prelievo trattati monorari.
- 4.62 In particolare, si intende stabilire che il prezzo sia rivisto in ciascun trimestre solare, per cui il venditore fissa il valore iniziale del prezzo per la Spesa per la materia energia, che troverà applicazione nel primo periodo a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*). Ai fini

²⁴ Clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV.

²⁵ Clienti titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c) del TIV.

dell'aggiornamento, l'Autorità intende poi valutare la possibilità che venga utilizzata la medesima formula prevista per l'offerta "a prezzo variabile" del gas naturale, anche in ragione del fatto che, a oggi, gli indici *forward* relativi al prezzo dell'energia elettrica nel mercato italiano non risultano sufficientemente sviluppati e tali da giustificare il loro utilizzo per la determinazione del prezzo ai fini dell'offerta PLACET e, al contempo, il gas risulta essere ancora la tecnologia marginale nel mercato all'ingrosso.

- 4.63 Al riguardo si osserva che, da un lato, è possibile evidenziare una correlazione, anche se non perfetta, tra l'andamento del PUN, rappresentativo del valore dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato italiano, e il prezzo *spot* al TTF del gas naturale (essa è risultata pari, nel periodo gennaio 2016 - marzo 2017, a più di 0,8).
- 4.64 Dall'altro lato, l'adozione della stessa formula presenterebbe vantaggi in termini di comprensibilità per il cliente finale, che sarebbe più facilmente messo in grado di operare sui due mercati al dettaglio, elettrico e del gas naturale.
- 4.65 La scelta di ancorare il prezzo dell'energia elettrica al valore del gas nel mercato all'ingrosso, peraltro, sarà periodicamente rivista, in ragione della verifica, da un lato, del livello di correlazione tra il PUN e il prezzo *spot* del gas naturale (anche per tenere conto dell'eventuale venir meno della marginalità del gas naturale nell'ambito del mercato elettrico all'ingrosso), e, dall'altro lato, della sussistenza di condizioni di sufficiente liquidità degli indici *forward* relativi al prezzo dell'energia elettrica nel mercato italiano. In quest'ultimo caso, infatti, è intenzione dell'Autorità optare per un riferimento prezzo relativo al mercato a termine italiano. A tal fine l'Autorità attuerà un monitoraggio continuo dei fondamentali del mercato all'ingrosso, al fine di introdurre gli opportuni cambiamenti che dovessero risultare necessari.
- 4.66 In maniera del tutto analoga a quanto illustrato per il settore del gas naturale, nell'offerta "a prezzo variabile" il prezzo applicato al cliente sarà, pertanto, pari a $P_{VAR} = P_{POD} + P_{VOL_T}$ con:

- $P_{VOL_T} = P_{OFF}$ per il primo periodo, al più pari a un trimestre solare, a partire dalla data di *switching*;

- $P_{VOL_T} = P_{VOL_T-1} * \frac{P_ING^T}{P_ING^{T-1}}$ per i trimestri successivi;

dove:

- P_{POD} è la componente espressa in €/POD del prezzo finale, fissata per 12 mesi;
- P_{VOL_T} è la componente espressa in €/kWh del prezzo finale aggiornata trimestralmente;
- P_{OFF} rappresenta la componente, espressa in €/kWh, del prezzo offerto dal venditore;
- P_{VOL_T-1} è la componente, espressa in €/kWh, del prezzo applicato al cliente finale nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- P_ING^T è il valore stimato del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T oggetto di aggiornamento;
- P_ING^{T-1} è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento.

4.67 In merito alla formula sopra indicata e alla determinazione del valore del gas nel mercato all'ingrosso si rimanda a quanto illustrato con riferimento ai clienti domestici e ai clienti altri usi fino a 50.000 Smc/anno del gas naturale.

- Q39. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia energia, distinta in una componente espressa in quota punto/anno (€/POD) e in una componente espressa in quota energia (€/kWh)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*
- Q40. Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*
- Q41. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi P_{VOL_T} e la formula di aggiornamento proposta?*
- Q42. Si ritiene, in alternativa, che dovrebbero essere individuati parametri diversi dal valore del gas nel mercato all'ingrosso per l'aggiornamento della componente dell'offerta "a prezzo variabile"? Se sì, indicare quali.*

B. Clienti BT altri usi oltre 16,5 kW

- 4.68 Si intende prevedere che per i clienti BT altri usi con potenza disponibile oltre 16,5 kW, l'offerta PLACET concernente la Spesa per la materia energia stabilita dal venditore sia strutturata unicamente in una componente espressa in quota energia in funzione dei volumi prelevati (€/kWh).
- 4.69 Per questi clienti, la formula dell'offerta "**a prezzo fisso**" dovrà prevedere, per ciascuna fascia oraria in caso di punto di prelievo trattato per fasce o trattato orario o in maniera indistinta in caso di punto di prelievo trattato monorario, un prezzo della Spesa per la materia energia fisso per 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*).
- 4.70 Il prezzo applicato al cliente sarà pertanto pari a $P_{FIX} = P_{VOL}$, dove P_{VOL} è espresso in quota energia (€/kWh) e risulta fisso per un periodo di 12 mesi.

- Q43. *Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia energia, unicamente strutturata in una componente espressa in quota energia (€/kWh)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*
- Q44. *Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*

- 4.71 In relazione alla formula dell'offerta "**a prezzo variabile**", in maniera del tutto speculare a quanto previsto per i clienti domestici e clienti BT altri usi fino a 16,5 kW e per i medesimi motivi già illustrati, si intende mutuare la stessa formula prevista per il settore del gas naturale, prevedendo altresì che il prezzo offerto dal venditore sia differenziato per fasce orarie in caso di punti di prelievo trattati per fasce o trattati orari, ovvero indistinto per punti di prelievo trattati monorari.
- 4.72 Nell'offerta "a prezzo variabile" pertanto il prezzo applicato al cliente sarà pari a $P_{VAR} = P_{VOL_T}$ con:
- $P_{VOL_T} = P_{OFF}$ per il primo periodo, al più pari a un trimestre solare, a partire dalla data di *switching*;
 - $P_{VOL_T} = P_{VOL_T-1} * \beta * \frac{P_ING^T}{P_ING^{T-1}} + (1 - \beta) * P_{OFF}$ con $0 < \beta < 1$ per i trimestri successivi;

dove:

- P_{VOL_T} è il prezzo, espresso in €/kWh, aggiornato trimestralmente;
- P_{OFF} rappresenta il prezzo, espresso in €/kWh, offerto dal venditore;
- P_{VOL_T-1} è il prezzo, espresso in €/kWh, applicato al cliente finale nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- P_ING^T è il valore stimato del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T oggetto di aggiornamento;
- P_ING^{T-1} è il valore del gas nel mercato all'ingrosso nel trimestre T-1 precedente quello oggetto di aggiornamento;
- β è la quota del prezzo offerto a copertura dei costi sostenuti dal venditore per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, che risultano legati alla variazione del prezzo nel mercato all'ingrosso. Sono pertanto esclusi i costi che non risultano collegati al valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, tipicamente connessi ai costi di commercializzazione. Il parametro β è liberamente determinato dal venditore.

4.73 In merito alla formula sopra indicata e alla determinazione del valore del gas nel mercato all'ingrosso si rimanda a quanto illustrato con riferimento ai clienti domestici e ai clienti altri usi fino a 50.000 Smc/anno del gas naturale.

4.74 Tuttavia, in merito alla definizione dell'offerta "a prezzo variabile" per il clienti BT altri usi oltre i 16,5 kW, l'Autorità intende valutare la possibilità di utilizzare una tipologia differente di offerta, indicizzata al PUN. Tale possibilità viene qui esplorata in ragione del fatto che sul segmento di mercato libero dei clienti non domestici risultano già presenti, e relativamente più diffuse, offerte in cui il prezzo della *commodity* risulta collegato al PUN.

4.75 In particolare si intende valutare la possibilità di adottare, alternativamente a quanto illustrato al punto 4.71 e seguenti, un'offerta "a prezzo variabile" in cui il prezzo applicato al cliente sarà pari a $P_{VAR} = PUN + \alpha$, dove:

- PUN è il valore medio aritmetico mensile del PUN, così come pubblicato da GME sul proprio portale www.mercatoelettrico.org nella sezione "Esiti del mercato e statistiche"; a seconda del tipo di trattamento del punto di prelievo, il riferimento da considerarsi sarà distinto o meno per fasce orarie;

- α è il valore, espresso in quota energia (€/kWh) dello *spread* rispetto al PUN, liberamente determinato dal venditore al fine di coprire i costi connessi all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica e i relativi rischi, i costi di commercializzazione e i costi di cui ai punti 4.53 e 4.54, che come sopra ricordato, rimangono in capo al venditore. Il parametro α è fisso per 12 mesi a partire dall'attivazione del contratto (data di efficacia dello *switching*).

4.76 La natura dell'offerta a prezzo variabile qui descritta, rispetto a quanto illustrato al punto 4.71, segue una logica di determinazione del prezzo profondamente diversa. Infatti, mentre nella prima proposta, il prezzo, aggiornato trimestralmente, risulta determinabile prima del periodo di applicazione del medesimo, in questo caso esso sarebbe aggiornato mensilmente e noto solo al termine di ciascun mese.

4.77 Conseguentemente, risulta possibile procedere alla fatturazione dei clienti solo al termine di ciascun mese, venendo meno la possibilità di fatturare i clienti in maniera scorrevole. Questo comporta, da un lato, l'eventuale adeguamento del sistema di fatturazione, e dall'altro, un onere finanziario, che il venditore di norma sconterà nel valore del parametro α . Si ritiene pertanto di limitare questa tipologia di offerta "a prezzo variabile" ai soli clienti BT altri usi oltre 16,5 kW, in ragione della loro ridotta numerosità e del più limitato impatto che ne conseguirebbe.

Q45. *In relazione all'offerta "a prezzo variabile" quale modalità di aggiornamento si ritiene preferibile per i clienti BT altri usi oltre 16,5 kW? Per quali motivi?*

Q46. *In ipotesi di adozione della stessa formula prevista per il gas naturale, si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi $P_{VOL,T}$ e la formula di aggiornamento proposta? In particolare si condivide l'individuazione del parametro β ?*

4.78 Al fine di esemplificare la composizione dell'offerta PLACET, si riporta in tabella la composizione del prezzo, così come esposto in fattura.

Voce di spesa	Descrizione del costo	Definizione del livello
Spesa per la materia energia	Costo di acquisto dell'energia elettrica, comprensivo delle perdite di rete	Definito dal venditore
	Costo di commercializzazione dell'energia elettrica	Definito dal venditore
	Costo per il servizio di dispacciamento di cui al punto 4.50	Definito da Terna
Spesa per il trasporto e la gestione contatore	Costo per il servizio di dispacciamento, di cui ai punti 4.53 e 4.54	Definito dal venditore
	Costo per trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, comprese le relative componenti UC	Definito dall'Autorità
Spesa per oneri di sistema	Oneri generali: componenti A e UC	Definito dall'Autorità

Condizioni Tecniche Economiche trascorsi 12 mesi

4.79 Come sopra illustrato, la determinazione dei prezzi dell'offerta PLACET avviene con riferimento a 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto. Al fine di stimolare la partecipazione nel tempo del cliente finale, è intenzione dell'Autorità prevedere che il venditore, prima della scadenza dei 12 mesi, sia tenuto ad effettuare una comunicazione al cliente, ricordandogli che le condizioni tecniche economiche sottoscritte sono in scadenza e informandolo che:

- i. il cliente potrà scegliere di rimanere fornito alle condizioni di offerta PLACET o di optare per un'altra offerta di mercato libero con il medesimo fornitore, sottoscrivendo un nuovo contratto;
- ii. alternativamente potrà scegliere l'offerta PLACET o un altro contratto di mercato libero di un altro fornitore;
- iii. in mancanza di una sua diversa scelta, verrà rinnovata la formula di offerta PLACET che sta per giungere a scadenza. Nell'ambito di tale comunicazione, dovrà anche essere indicato il prezzo che sarà applicato,

pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET, "a prezzo fisso" o "a prezzo variabile", del venditore in vigore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.

4.80 Nella predetta comunicazione il venditore dovrà anche ricordare al cliente l'esistenza di due offerte PLACET, fornendo il valore della spesa annua sostenuta dal cliente finale dalla data di attivazione del contratto fino alla data della comunicazione:

- i. in virtù della formula di offerta, "a prezzo fisso" o "a prezzo variabile" prescelta;
- ii. se avesse sottoscritto l'altra formula di offerta specificando altresì che il confronto è effettuato sul passato e non ha valore previsionale.

Q47. Si condividono le previsioni in merito al rinnovo delle condizioni tecniche economiche dell'offerta PLACET?

Q48. Gli obblighi di comunicazione a favore del cliente sono stati correttamente individuati o sono, invece, necessarie ulteriori informazioni?

Tutela SIMILE e offerte PLACET

4.81 Al fine di individuare l'offerta PLACET da utilizzare al termine del contratto della *Tutela SIMILE*, occorre definire la formula, tra l'offerta "a prezzo fisso" e l'offerta "a prezzo variabile", che il fornitore ammesso dovrà applicare in assenza di esplicita indicazione del cliente finale.

4.82 Rispetto alle tipologie di offerte PLACET disponibili, si osserva che l'offerta "a prezzo fisso" risulta di facile comprensione per il cliente finale. L'esperienza, tuttavia, dimostra che mediamente le offerte a prezzo fisso presentano valori di prezzo più elevati in ragione, tra l'altro, dei costi di copertura dei venditori che si impegnano a non modificare il prezzo per i successivi 12 mesi.

4.83 L'offerta "a prezzo variabile" permetterebbe di fatto di superare tale criticità, ancorando il prezzo pagato dal cliente al valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso. Tuttavia, una formula di prezzo variabile potrebbe risultare di più difficile comprensione, posto che al momento, in particolare per quanto attiene i clienti domestici, le offerte di mercato libero a prezzo variabile sono di norma collegate al prezzo dei servizi di tutela, diversamente da quanto prospettato dal presente documento per la consultazione.

- Q49. Quali si ritengono essere i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta "a prezzo fisso" e dell'offerta "a prezzo variabile" rispetto a quanto sopra indicato?*
- Q50. Quale formula di offerta si ritiene preferibile per i clienti che, al termine del contratto di Tutela SIMILE, non effettuano una esplicita scelta relativamente a un'altra offerta?*

5 LINEA DI INTERVENTO B.: REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OFFERTE DEL MERCATO LIBERO

- 5.1 Ad integrazione della linea A. sopra esposta, è intenzione dell'Autorità intervenire nei contenuti contrattuali delle altre offerte del mercato libero diverse dalle offerte PLACET, individuando esclusivamente un insieme di clausole, c.d. non derogabili, che saranno da ritenersi immodificabili da parte del venditore rispetto a quanto previsto dall'Autorità e che pertanto dovranno essere inserite obbligatoriamente in tutti i contratti di mercato libero.
- 5.2 Le offerte del mercato libero diverse dall'offerta PLACET, salvo quindi le clausole non derogabili, potranno essere definite dal venditore in piena autonomia, fermo restando gli obblighi ad adempiere alle disposizioni del Codice di Condotta Commerciale disciplinanti i criteri per la redazione dei contratti di fornitura e il contenuto degli stessi, nonché le previsioni legislative in tema di trattamento dei dati personali e in materia fiscale, l'applicazione del Codice del Consumo e quanto previsto per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico e/o fisico.
- 5.3 A tal fine, la tabella 2 elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni generali di fornitura normalmente previste dai contratti ed evidenzia le clausole non derogabili rispetto a quelle individuate nella tabella 1.

Tabella 2 : Condizioni generali di fornitura derogabili e non derogabili nel mercato libero

CLAUSOLA	CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA MERCATO LIBERO	NOTE/CHIARIMENTI
Definizioni		Il Fornitore inserisce tutte le definizioni delle sigle utilizzate e di quanto utile per la comprensione del contratto.
Oggetto del contratto		
Tipologia di contratto	Non Derogabile	Il Fornitore indica la tipologia di mercato libero.
Mandato per recesso in caso di cambio Fornitore	Non Derogabile	Il Fornitore inserisce il mandato per invio del recesso al Fornitore uscente ai sensi della deliberazione 302/2016/R/com in caso di contratto per cambio Fornitore.
Conclusione del contratto		Il Fornitore indica con formulazione chiara e comprensibile, le modalità di conclusione del contratto e, nel caso di Proposta di contratto da parte del Cliente, le modalità per l'accettazione o il rifiuto. In caso di Proposta di contratto da parte del Cliente, il Fornitore comunica l'accettazione o il rifiuto dello stesso per iscritto (es. in forma cartacea o elettronica) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione del modulo di adesione.
Diritto di ripensamento	Non Derogabile	Il Fornitore dettaglia l'esercizio del diritto di ripensamento da parte dei clienti domestici, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente.
Inizio della fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio della fornitura o di mancato avvio		Il Fornitore indica la tempistica di attivazione della fornitura.
Consegna della Documentazione contrattuale		Il Fornitore indica le modalità di consegna della documentazione contrattuale nel rispetto della normativa vigente.

Durata del contratto		
Condizioni economiche di fornitura		Il Fornitore indica tutte le componenti che compongono il prezzo, il cui livello è indicato nell'Allegato specifico relativo alle condizioni tecniche economiche, la loro validità e l'eventuale rinnovo. Nel caso dell'energia elettrica, il Fornitore espone in maniera chiara il trattamento delle perdite di rete ai fini dell'applicazione dei corrispettivi previsti dal contratto.
Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate		Il Fornitore espone le modalità di rinnovo del contratto.
Usi consentiti dell'energia elettrica e del gas naturale		
Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore		
Trasporto - gestione della connessione - dispacciamento (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)		Il Fornitore fornisce indicazioni relative alla conclusione dei contratti relativi al trasporto - gestione della connessione – dispacciamento, nel rispetto della normativa vigente.
Gestione della connessione (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)		Il Fornitore fornisce indicazioni relative alla gestione della connessione, nel rispetto della normativa vigente.
Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso	Non derogabile	Il Fornitore indica le modalità e tempistiche di recesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Prestazioni di competenza del Distributore		Il Fornitore indica le condizioni applicate in fatto di prestazioni del Distributore, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Forme di garanzia richieste al Cliente finale		Il Fornitore indica le eventuali forme di garanzia richieste.
Fatturazione e trasparenza dei documenti di fatturazione	Non derogabile	Il Fornitore indica quanto previsto dalla normativa vigente.
Fattura di chiusura	Non derogabile	Il Fornitore indica quanto previsto dalla normativa vigente.
Utilizzo dei dati ai fini della		L'utilizzo dei dati e la loro priorità di utilizzo per la fatturazione è

fatturazione		indicato nel rispetto della normativa vigente.
Modalità di emissione delle fatture		
Spedizione della fattura e relativi costi		
Periodicità di emissione delle Fatture di periodo		Il Fornitore indica la periodicità di emissione delle fatture eventualmente derogate nel rispetto del TIF.
Tempistiche e modalità di pagamento		Il Fornitore indica le tempistiche relative alla scadenza delle fatture.
Rateizzazione	Non derogabile relativamente alle fatturazioni anomale, al mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione e per i clienti titolari di <i>bonus sociale</i>	Il Fornitore indica le eventuali modalità di rateizzazione per i casi diversi da quelli relativi alle fatturazioni anomale. Per quest'ultime sono dettagliate le modalità indicate dalla normativa vigente.
Interessi di mora		
Azioni in caso di mancato o parziale pagamento	Non derogabile	Il Fornitore indica le azioni relative al mancato o parziale pagamento così come previste dalla disciplina vigente.
Reclami e richieste di informazioni, livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici	Non derogabile	Il Fornitore indica quanto previsto dalla disciplina vigente.
Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie	Non derogabile	Il Fornitore indica quanto previsto dalla disciplina vigente.
Clausola risolutiva espressa		
Cessione del contratto		
Assicurazione clienti finali per la fornitura di gas	Non derogabile	Il Fornitore indica quanto previsto dalla disciplina vigente.

naturale		
Integrazioni del contratto		
Imposte di registrazione		Il Fornitore indica quanto previsto nel rispetto della normativa primaria.
Imposte e tasse		Il Fornitore indica quanto previsto nel rispetto della normativa primaria.
Legge applicabile e foro competente		Il Fornitore indica quanto previsto nel rispetto della normativa primaria.
Trattamento dati personali		Il Fornitore indica quanto previsto nel rispetto della normativa primaria.

- Q51. Si ritiene che le clausole non derogabili siano state correttamente individuate?*
- Q52. Quali ulteriori clausole non derogabili devono essere ulteriormente considerate?*
- Q53. In relazione alla “**Conclusioni del contratto**”, si condividono le tempistiche previste nel caso di Proposta di contratto da parte del cliente, per la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto da parte del fornitore?*